



A G E N Z I A D E L D E M A N I O

Direzione Regionale Marche

Spett.le Operatore Economico

Oggetto: Ordinanza n. 56/2018 del Commissario Straordinario per la ricostruzione a seguito del Sisma 2016. Procedura negoziata ai sensi degli artt. 2 co. 2 bis e 14 co.4 bis del D.L. 189/2016, per l'affidamento di un servizio attinente all'architettura ed ingegneria, finalizzato ad acquisire i servizi di verifica dei progetti definitivi e di Supporto al RUP nella verifica del processo nonché dei modelli BIM relativi a n.5 interventi di ricostruzione di beni di proprietà dello Stato.

CUP:

LOTTO UNICO		
Numero Fabbricati	Denominazione	CUP
1	CASERMA CC ARQUATA DEL TRONTO (AP)	G28D18000020001
2	CASERMA CC MONTEGALLO (AP)	G78D18000020001
3	CASERMA CC FIASTRA (MC)	G28D18000030001
4	CASERMA CC PIEVE TORINA (MC)	G58D18000040001
5	CASERMA CC SERRAVALLE (MC)	G18D18000020001

CIG: 8371421B24

LETTERA D'INVITO-DISCIPLINARE DI GARA

Riservata esclusivamente agli operatori economici invitati secondo le modalità di cui alla Determinazione a contrarre n. prot. 2020/5495/DRM del 05/08/2020.

Responsabile Unico del Procedimento

Ing. Marina Borsella



1. PREMESSE

Con determina a contrarre prot. n. 2020/5495/DRM del 05/08/2020, questa Amministrazione ha deliberato di affidare servizi di Ingegneria e Architettura, ai sensi dell'art. 3 lett. vvvv) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii (di seguito anche "D.Lgs. 50/2016" o "Codice"), finalizzati ad acquisire i servizi di verifica dei progetti definitivi e di Supporto al RUP nella verifica del processo nonché dei modelli BIM relativi a n.5 interventi di ricostruzione di beni di proprietà dello Stato.

Questa Stazione Appaltante, quale soggetto attuatore degli interventi ai sensi dell'art. 15, comma 1, lett. d), del Decreto Legge 189/2016, ha indetto, in precedenza, delle procedure aperte per l'affidamento della progettazione definitiva da restituire in modalità BIM, coordinamento per la Sicurezza in fase di progettazione nonché indagini e rilievi preliminari, direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione per la realizzazione di n. 5 lotti relativi ad interventi di ricostruzione, di importanza essenziale, di cui all'art. 14 comma 3 bis. del D.L. 189/2016.

A seguito dell'aggiudicazione delle precitate procedure di gara, è stato disposto di dare avvio all'affidamento del servizio di verifica di conformità di tutti gli elaborati che saranno predisposti e consegnati dall'aggiudicatario, nell'ambito dei servizi progettuali già affidati e nello specifico del progetto definitivo e di supporto al RUP nella verifica del processo, nonché dei relativi modelli BIM.

L'affidamento avverrà mediante procedura negoziata da aggiudicarsi con il criterio del prezzo più basso ai sensi dell'art. 2, comma 2bis, del D.L. 189/2016 e con invito rivolto a massimo n. 12 operatori economici individuati previa pubblicazione di apposito avviso per manifestazione d'interesse.

L'intervento rientra fra quelli individuati nel programma approvato con l'Ordinanza n.56 del 10 maggio 2018 del "Commissario straordinario del governo ai fini della ricostruzione nei territori interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016" (d'ora in avanti definito anche "Commissario straordinario").

L'intervento di cui alla presente procedura è stato individuato dal Commissario Straordinario come "intervento di importanza essenziale", ai sensi e per gli effetti del comma 3-bis 1 dell'art. 14 del D.L. 189/2016 e lo scrivente soggetto attuatore si è avvalso delle facoltà di ricorrere alla procedura negoziata ai sensi del D.L. n.189/2016 art. 2 comma 2 bis, modificato dalla L. 156/2019 di conversione del D.L. 123/2019 nonché secondo quanto previsto dal Codice degli appalti, con invio rivolto, sulla base del progetto definitivo, ad almeno quindici operatori economici iscritti all'elenco Speciale dei professionisti.

La presente procedura è stata sottoposta con esito positivo al controllo preventivo di legittimità da parte dell'ANAC.

L'avviso per manifestazione di interesse è stato pubblicato in data 05/08/2020 sul profilo committente www.agenziademano.it, sul sito www.serviziocontrattipubblici.it del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, sul sito dell'ufficio Speciale Ricostruzione Marche, nonché trasmesso agli ordini professionali di riferimento regionali, per una durata di almeno 15 giorni come previsto al punto 5.1.4 delle Linee Guida Anac n. 4.

In data 04/09/2020 sono state espletate le operazioni di sorteggio finalizzate all'individuazione di n. 12 operatori economici da invitare alla procedura negoziata.

Con la presente si comunica che (a seguito delle espletate operazioni di sorteggio di cui sopra) codesto Operatore Economico è stato invitato a presentare offerta per l'affidamento dei servizi di cui all'oggetto.

La procedura negoziata è interamente svolta con l'utilizzo della piattaforma informatica Consip S.p.a., conforme all'art. 40 e alle prescrizioni di cui all'art. 58 del codice e nel rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 82/2005, mediante il quale verranno gestite tutte le fasi, oltre che le comunicazioni e gli scambi di informazioni: il tutto, secondo le modalità e i termini descritti dalla Determina.

Il Responsabile unico del procedimento, ai sensi dell'art. 31 del Codice, è l'Ing. Marina Borsella – marina.borsella@agenziademanio.it.

1.1 IL SISTEMA

La presente procedura si svolgerà attraverso l'utilizzazione di un Sistema telematico (di seguito per brevità anche solo "*Sistema*"), conforme all'art. 40 del Codice e nel rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 82/2005, dettagliatamente descritto nel seguito, mediante il quale verranno gestite le fasi di pubblicazione della procedura, presentazione delle offerte, analisi delle offerte stesse e aggiudicazione, oltre che le comunicazioni e gli scambi di informazioni, tutto come meglio specificato nel presente Disciplinare di gara.

L'Agenzia del Demanio – Direzione Regionale Marche (di seguito, per brevità, l'Amministrazione) si avvarrà di tale Sistema in modalità ASP (Application Service Provider).

Ai fini della partecipazione alla presente procedura è indispensabile: a) la previa registrazione al Sistema, con le modalità e in conformità alle indicazioni che saranno rese successivamente; b) il possesso e l'utilizzo della firma digitale di cui all'art. 1, comma 1, lett. s) del D.Lgs. n. 82/2005; c) la seguente dotazione tecnica minima: un personal computer collegato ad internet e dotato di un browser Microsoft Internet Explorer 7.0 o superiore, oppure Mozilla Firefox 3+ o superiore; Safari 3.1+ o superiore, Opera 10+ o superiore, Google Chrome 2+ o superiore; un programma software per la conversione in formato pdf dei file che compongono l'offerta.

Il Sistema è costituito da una piattaforma telematica di negoziazione nella disponibilità di Consip S.p.A., conforme alle regole stabilite dal D.Lgs. n. 82/2005 e dalle pertinenti norme del Codice.

Salvo il caso di dolo o colpa grave, la Consip S.p.a. ed il Gestore del Sistema non potranno essere in alcun caso ritenuti responsabili per qualunque genere di danno, diretto o indiretto, che dovessero subire gli operatori economici registrati, i concorrenti, l'Amministrazione, o, comunque, ogni altro utente (utilizzatore) del Sistema, e i terzi a causa o comunque in connessione con l'accesso, l'utilizzo, il mancato utilizzo, il funzionamento o il mancato funzionamento del Sistema.

Si precisa, altresì, che ciascun operatore economico, per la presentazione dell'offerta, ha a disposizione una capacità pari alla dimensione massima di 13 MB per singolo file, oltre la quale non ne è garantita la tempestiva ricezione. Nel caso fosse necessario l'invio di file di dimensioni maggiori si suggerisce il frazionamento degli stessi in più file. Per quanto concerne, invece, l'area comunicazioni del Sistema, ciascun operatore ha a disposizione una capacità pari alla dimensione massima di 6 MB per comunicazione. Nel caso fosse necessario inviare comunicazioni con allegati file di dimensioni superiori si suggerisce l'invio di più comunicazioni.

È in ogni caso responsabilità dei concorrenti far pervenire all'Amministrazione tempestivamente tutti i documenti e le informazioni richieste per la partecipazione alla gara, pena l'esclusione dalla procedura.

Ogni operazione effettuata attraverso il Sistema:

1. è memorizzata nelle registrazioni di sistema, quale strumento con funzioni di attestazione e tracciabilità di ogni attività e/o azione compiuta a Sistema;
2. si intende compiuta nell'ora e nel giorno risultante dalle registrazioni di sistema.

Il tempo del Sistema è il tempo ufficiale nel quale vengono compiute le azioni attraverso il Sistema medesimo e lo stesso è costantemente indicato a margine di ogni schermata del Sistema. In particolare, il tempo del Sistema è sincronizzato sull'ora italiana riferita alla scala di tempo UTC (IEN), di cui al D.M. 30 novembre 1993, n. 591. L'accuratezza della misura del tempo è garantita dall'uso, su tutti i server, del protocollo NTP che tipicamente garantisce una precisione nella sincronizzazione dell'ordine di 1/2 millisecondi. Le scadenze temporali vengono sempre impostate a livello di secondi anche se a livello applicativo il controllo viene effettuato dal sistema con una sensibilità di un microsecondo (10^{-6} secondi).

Le registrazioni di sistema relative ai collegamenti effettuati al Sistema e alle relative operazioni eseguite nell'ambito della partecipazione alla presente procedura, sono conservate nel Sistema e fanno piena prova nei confronti degli utenti del Sistema. Tali registrazioni di sistema hanno carattere riservato e non saranno divulgate a terzi, salvo ordine del giudice o in caso di legittima richiesta di accesso agli atti, ai sensi della Legge n. 241/1990.

Le registrazioni di sistema sono effettuate ed archiviate, anche digitalmente, in conformità alle disposizioni tecniche e normative emanate ai sensi degli articoli 43 e 44 del D.Lgs. n. 82/2005.

Tutti gli utenti, con l'utilizzazione del Sistema esonerano la Consip S.p.A., il Gestore del Sistema e l'Amministrazione da ogni responsabilità relativa a qualsivoglia malfunzionamento o difetto relativo ai servizi di connettività necessari a raggiungere, attraverso la rete pubblica di telecomunicazioni, il Sistema medesimo. Ove possibile la Consip S.p.A. e/o il Gestore del Sistema comunicheranno anticipatamente agli utenti del Sistema gli interventi di manutenzione sul Sistema stesso. Gli utenti del Sistema, in ogni caso, prendono atto ed accettano che l'accesso al Sistema utilizzato per la presente procedura potrà essere sospeso o limitato per l'effettuazione di interventi tecnici volti a ripristinarne o migliorarne il funzionamento o la sicurezza.

Qualora si desideri ausilio nel superamento di problemi tecnici riscontrati nel corso della procedura di Registrazione e/o presentazione dell'offerta, si consiglia di contattare il Call Center dedicato presso i recapiti indicati nel sito www.acquistinretepa.it, di lasciare i dati identificativi dell'impresa e di specificare le problematiche riscontrate, fermo restando il rispetto di tutti i termini perentori previsti nella documentazione di gara.

1.2 GESTORE DEL SISTEMA

Fermo restando che, per la presente procedura, stazione appaltante ed Amministrazione aggiudicatrice è l'**Agenzia del Demanio – Direzione Regionale Marche**, la stessa si avvale, per il tramite di Consip, del supporto tecnico del Gestore del Sistema (ovvero il soggetto indicato sul sito www.acquistinretepa.it risultato aggiudicatario della procedura ad evidenza pubblica all'uopo esperita) incaricato anche dei servizi di conduzione tecnica delle applicazioni informatiche necessarie al funzionamento del Sistema, assumendone ogni responsabilità al riguardo. Il Gestore del Sistema ha l'onere di controllare i principali parametri di funzionamento del Sistema stesso, segnalando eventuali anomalie del medesimo.

Il Gestore del Sistema è, in particolare, Responsabile della sicurezza logica e applicativa del Sistema stesso e riveste il ruolo di Amministratore di Sistema ai sensi della disciplina che regola la materia. Lo stesso è altresì responsabile dell'adozione di tutte le misure stabilite dal D.Lgs. n. 196/2003 in materia di protezione dei dati personali.

L'offerta per la presente procedura deve essere presentata esclusivamente attraverso il Sistema, e quindi per via telematica mediante l'invio di documenti elettronici sottoscritti con firma digitale, ove espressamente previsto.

1.3 REGISTRAZIONE

Per poter presentare offerta tramite il Sistema è necessario procedere alla Registrazione presso il Sistema. La Registrazione deve sempre essere effettuata - necessariamente - da un operatore economico singolo, a prescindere dalla volontà di partecipare alla procedura in forma associata: tale intenzione potrà essere concretizzata nella fase di presentazione dell'offerta e non in quella della semplice registrazione.

La registrazione al Sistema deve essere richiesta unicamente dal soggetto dotato dei necessari poteri per richiedere la Registrazione e impegnare l'operatore economico medesimo. All'esito della Registrazione al soggetto che ne ha fatto richiesta viene rilasciata una *userid* e una *password* (d'ora innanzi anche "*account*"). L'*account* è strettamente personale e riservato ed è utilizzato quale strumento di identificazione informatica e di firma elettronica ai sensi del D. Lgs. n. 82/2005 (Codice dell'Amministrazione Digitale). Il titolare dell'*account* è tenuto a operare nel rispetto dei principi di correttezza e buona fede, in modo da non arrecare pregiudizio al Sistema, ai soggetti ivi operanti e, in generale, a terzi, in conformità a quanto previsto dall'art. 13 delle Regole del sistema e-Procurement. L'*account* creato in sede di registrazione è necessario per ogni successivo accesso alle fasi telematiche della procedura. L'operatore economico, con la registrazione e, comunque, con la presentazione dell'offerta, dà per rato e valido e riconosce senza contestazione alcuna quanto posto in essere all'interno del Sistema dall'*account* riconducibile all'operatore economico medesimo; ogni azione inerente l'*account* all'interno del Sistema si intenderà, pertanto, direttamente e incontrovertibilmente imputabile all'operatore economico registrato.

L'accesso, l'utilizzo del Sistema e la partecipazione alla procedura comportano l'accettazione incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nel presente Disciplinare di gara, nei relativi allegati (tra cui in particolare le Regole del Sistema di e-Procurement della Pubblica Amministrazione, **Allegato VI**), e le istruzioni presenti nel sito, nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite la pubblicazione nel sito www.acquistinretepa.it o le comunicazioni attraverso il Sistema.

In caso di violazione delle Regole tale da comportare la cancellazione della Registrazione dell'operatore economico, l'operatore economico medesimo non potrà partecipare alla presente procedura.

2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI.

2.1 DOCUMENTI DI GARA

La documentazione di gara comprende:

La documentazione di gara comprende:

1) Lettera di invito-Disciplinare di gara, con i relativi allegati:

- Domanda di partecipazione (All I);
- Modello DGUE (All II);
- Dichiarazione integrativa al DGUE (All III);
- Patto di integrità (All. IV);
- Informativa ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 (All. V);
- Regole del Sistema e-Procurement (All. VI);
- Tabella Riepilogo requisiti professionali (All.VII);

2) Capitolato Tecnico prestazionale e relativi allegati:

All. A - Estratto Capitolato Tecnico Prestazionale per l'affidamento del servizio di "Progettazione Definitiva da restituire in modalità BIM, Coordinamento per la Sicurezza in fase di Progettazione nonché indagini e rilievi preliminari, Direzione Lavori e Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione per la realizzazione di n.5 lotti relativi ad interventi di ricostruzione di importanza essenziale, di cui all'art.14 comma 3 bis del D.L.189/2016"

All. B - Capitolato "BIMSM-SPECIFICA METODOLOGICA-PROGETTAZIONE"

All. C - Fascicolo Immobili

All. D - Calcolo Corrispettivo

- Compenso per verifica del progetto definitivo
- Quadri economici

All. E - Elenco nominativi aggiudicatari dei servizi oggetto di verifica

3) Protocollo quadro di legalità del 26/07/2017

4) Schema di contratto

La documentazione di gara può essere reperita sul sito www.acquistinretepa.it e sul sito istituzionale www.agenziademanio.it (mediante il seguente percorso: Gare e Aste - Servizi Tecnici e Lavori).

É possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura **esclusivamente** attraverso la sezione del Sistema riservata alle richieste di chiarimenti, previa registrazione al Sistema stesso.

Le richieste di chiarimenti dovranno pervenire entro e non oltre **le ore 12,00 del giorno 15/09/2020**.

2.2. CHIARIMENTI

Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana e attraverso la predetta sezione del Sistema. **Non verranno evase le richieste di chiarimento pervenute in modalità differente da quella indicata o successivamente ai termini indicati.**

Ai sensi dell'art. 74 comma 4 del Codice, **le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite entro il 18/09/2020 in formato elettronico**, mediante pubblicazione in forma anonima sulla pagina del sito istituzionale dedicata alla presente procedura. Ai concorrenti abilitati verrà inoltre inviata una comunicazione con invito a prendere visione delle risposte ai chiarimenti/quesiti.

2.3. COMUNICAZIONI

Anche ai sensi dell'art. 52 del D. Lgs .n. 50/2016 e s.m.i. l'operatore economico con la presentazione dell'offerta elegge automaticamente domicilio nell'apposita "*Area comunicazioni*" ad esso riservata ai fini della ricezione di ogni comunicazione inerente la presente procedura. L'operatore economico elegge altresì domicilio presso la sede e l'indirizzo di posta elettronica certificata che indica al momento della presentazione dell'OFFERTA.

Nel caso di indisponibilità del Sistema, e comunque in ogni caso in cui l'Amministrazione lo riterrà opportuno, l'Amministrazione invierà le comunicazioni inerenti la presente procedura per mezzo di posta elettronica certificata, all'indirizzo indicato dal concorrente.

Ai medesimi fini, in caso di RTI o Consorzio ordinario di concorrenti ogni impresa facente parte del RTI o del Consorzio con la presentazione dell'offerta elegge automaticamente domicilio nell'apposita area del Sistema ad essa riservata.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario/capofila si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

In caso di consorzi di cui all'art. 46 lett. f) del Codice, la comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici.

3. OGGETTO E IMPORTO

Il presente appalto ha per oggetto l'affidamento di un servizio attinente all'architettura ed ingegneria ed è finalizzato ad acquisire i servizi di "**Verifica dei progetti definitivi e di Supporto al RUP nella verifica del processo nonché dei modelli BIM relativi a n.5 interventi di ricostruzione di beni di proprietà dello Stato**", meglio descritti nell'Allegato A del Capitolato Tecnico-Prestazionale "Fascicoli dei beni".

Il servizio richiesto prevede l'esecuzione delle seguenti attività, per il cui dettaglio si rimanda al Capitolato Tecnico Prestazionale:

- Ricognizione preventiva della documentazione fornita dalla Stazione Appaltante ed in particolare del capitolato tecnico prestazionale e dei capitoli informativi posti a base di gara nell'ambito dei servizi progettuali, nonché dell'offerta tecnica sottoscritta da ciascun soggetto aggiudicatario e del Piano di Gestione Informativa consolidato in fase di servizio;
- Verifica, sulla base della normativa di riferimento, nonché delle linee guida del processo BIM (BIMMS) adottate dell'Agenzia del Demanio, dei modelli di dati relativi al progetto predisposto da ciascun aggiudicatario per il Progetto Definitivo, e della rispondenza dei modelli alle caratteristiche richieste dai capitoli informativi di gara, all'offerta tecnica inviata, al Piano di gestione Informativa, alle caratteristiche informative e di struttura richieste dalla normativa di settore per la specifica fase progettuale, con valutazione della qualità tecnica e della completezza delle informazioni, nonché del processo BIM nella sua totalità, così come descritto nel Capitolato tecnico prestazionale della presente procedura;

- Verifica di conformità di tutti gli elaborati predisposti e consegnati alla Stazione Appaltante dall'aggiudicatario del servizio progettuale (i.e. Progetto Definitivo) nonché dei modelli BIM relativi a progettazione, in accordo a quanto previsto dal relativo capitolato tecnico prestazionale;
- Verifica della corrispondenza tra Progettazione e indicazioni tecniche fornite dalle relazioni specialistiche incluse nel servizio oggetto di verifica;
- Redazione di un rapporto conclusivo di verifica per ciascun gruppo di attività sopra descritte con indicazione del giudizio di conformità/non conformità e di eventuali correzioni da apportare agli elementi non ritenuti conformi, come specificato nel capitolato tecnico;

Si precisa che, lo svolgimento dell'attività di verifica progettuale è incompatibile con lo svolgimento, per i medesimi progetti, dei servizi di verifica del progetto definitivo.

Pertanto, nel caso in cui il partecipante (ovvero tutti gli operatori economici riuniti nell'eventuale raggruppamento) coincidesse con uno degli aggiudicatari ovvero tutti gli operatori economici riuniti nell'eventuale raggruppamento) del servizio di progettazione definitiva, sarà escluso dalla presente procedura.

L'affidatario, per lo svolgimento dell'incarico, dovrà altresì dichiarare l'insussistenza di cause di incompatibilità per conflitti di interesse.

Per l'esecuzione di tutte le attività sopraelencate afferenti il servizio, **l'importo complessivo a base di gara**, al netto di IVA e oneri previdenziali professionali e assistenziali, **è pari ad € 168.770,57 (euro centosessantottomilasettecentosettanta/57).**

I costi della sicurezza sono pari ad € 0,00 (zero/00), considerato che il servizio è di natura intellettuale e che non vi sono rischi da interferenze ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i..

Si specifica che l'importo a base di gara è stato calcolato:

- con riferimento al servizio di **verifica della progettazione** ai sensi del Decreto del Ministro della Giustizia 17 giugno 2016 "*Approvazione delle Tabelle dei corrispettivi commisurati a livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell'art. 24, comma 8 del Codice*" (in seguito: DM 17/6/2016), secondo quanto indicato nell'Allegato D "CALCOLO CORRISPETTIVO - *Compenso per verifica del progetto definitivo*" del Capitolato Tecnico Prestazionale;
- con riferimento al **servizio di Supporto al RUP per la verifica del processo nonché dei modelli BIM** relativi alla progettazione definitiva, "a vacazione", secondo l'art. 6 del DM 17/06/2016 sulla base della presunta durata temporale di ciascuna verifica da eseguire, valutata in base alla complessità del Bene¹, in assenza di una specifica normativa di riferimento per la determinazione dei corrispettivi per la verifica di modelli eseguiti in modalità BIM.

All'interno del lotto sono ricomprese n. 5 Caserme dei Carabinieri cui si riferiscono i relativi progetti definitivi oggetto di verifica ed i Modelli BIM attinenti alla progettazione definitiva.

Le prestazioni principale e secondaria dell'appalto sono state individuate tenendo conto del valore delle prestazioni (i.e. con riguardo alla prestazione principale si è fatto riferimento

¹ L'importo in questione verrà commisurato:

- al numero di modelli e di tipologie di coordinamento previste dall'O.E. in fase di Offerta/ Piano della Gestione Informativa nella gara per l'affidamento del servizio di verifica di vulnerabilità sismica, diagnosi energetica, rilievo geometrico, architettonico rilievo geometrico, architettonico, tecnologico ed impiantistico e progettazione di fattibilità tecnico-economica da restituire in modalità BIM;
- al numero di fabbricati e relativi parametri dimensionali;
- al numero di schede dei beni

al valore delle prestazioni considerato ai fini della procedura aperta per l'affidamento della Progettazione Definitiva da restituire in modalità BIM, Coordinamento per la Sicurezza in fase di Progettazione nonché indagini e rilievi preliminari, Direzione Lavori e Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione).

Avuto riguardo al lotto oggetto dell'appalto, si riporta, quindi, di seguito il dettaglio dei diversi importi lavori, singolarmente considerati in relazione a ciascuna scheda, delle prestazioni e dei relativi corrispettivi, nonché la specifica delle prestazioni principali e secondarie per ciascun bene.

In relazione a ciò si precisa che le attività oggetto dell'appalto sono costituite, in parte, da un servizio (i.e. verifica della progettazione) il cui importo stimato è parametrato ad un importo lavori afferente le categorie relative la progettazione definitiva ed in parte da un servizio (i.e. verifica del processo e dei modelli BIM) non parametrabile ad uno specifico importo lavori² e, per l'effetto, non ascrivibile entro determinate classi e categorie di intervento, in quanto non ricompreso nel DM 17/06/2016.

In ragione di dette peculiarità, le prestazioni principali e secondarie dell'appalto sono state individuate come di seguito esplicitato, tenendo conto dell'importo del corrispettivo previsto per le singole prestazioni.

LOTTO UNICO:

DENOMINAZIONE DEL BENE	CODICE SCHEDA	ID INTERVENTO	N. BENI	IMPORTO LAVORI STIMATO (€)
CASERMA CC ARQUATA DEL TRONTO (AP)	APB0559	5327	1	2.294.396,06
CASERMA CC MONTEGALLO (AP)	APB0562	5330	1	2.516.452,10
CASERMA CC FIASTRA (MC)	MCB0239	5334	1	2.749.318,23
CASERMA CC PIEVE TORINA (MC)	MCB0381	5335	1	2.687.784,94
CASERMA CC SERRAVALLE (MC)	MCB0382	5337	1	2.898.096,82

² Il servizio di verifica del processo e dei modelli BIM attinente al rilievo dell'esistente ed alla progettazione di adeguamento/miglioramento strutturale non è connesso ad una specifica Categoria/Id Opere, in quanto teso ad accertare la coerenza del modello BIM a quanto prescritto dalle Specifiche Metodologiche e dalle Linee Guida adottate dalla Stazione Appaltante, nonché dell'intera "Opera Digitale".

Tipo di Prestazione	Specificità della prestazione	Categoria/Id Opere	Importo del corrispettivo
Principale	Verifica del Progetto Definitivo	E.15	€ 48.108,88
Secondarie	Verifica del Progetto Definitivo	S.03	€ 28.663,77
	Verifica del Progetto Definitivo	S.04	€ 21.949,79
	Verifica del Progetto Definitivo	IA.01	€ 11.494,41
	Verifica del Progetto Definitivo	IA.02	€ 18.249,82
	Verifica del Progetto Definitivo	IA.04	€ 28.766,36
	Verifica del processo e dei modelli BIM	n.a.	€ 11.537,56
IMPORTO TOTALE DELLE PRESTAZIONI			€ 168.770,57

Si specifica inoltre che, allo scopo di garantire un'effettiva e leale competizione tra gli operatori economici, l'identità totale o parziale dei professionisti del gruppo di lavoro indicato da due concorrenti distinti verrà invece valutata quale indizio di collegamento sostanziale tra le imprese, di cui si terrà conto nell'ambito dell' iter istruttorio volto ad accertare la provenienza delle offerte da un unico centro decisionale, con conseguente **esclusione**, in tal ultimo caso, dei concorrenti coinvolti in applicazione dell'art. 80 comma 5 lett. m) del D.lgs. 50/2016. A tal fine, l'imputabilità dell'offerta ad un unico centro decisionale verrà valutata su elementi di fatto univoci formali e sostanziali, desumibili dal gruppo di lavoro indicato, dalla struttura imprenditoriale dei soggetti coinvolti, nonché dal contenuto delle offerte dagli stessi presentate.

4. DISCIPLINA NORMATIVA

La gara ed i rapporti contrattuali derivanti dall'aggiudicazione della stessa sono regolati da:

- norme comunitarie e nazionali vigenti in materia di appalti di servizi di architettura e ingegneria, in particolare dal D.Lgs.50/2016 e ss.mm.ii (per brevità, "*Codice*");
- Linee Guida ANAC n. 1 recanti "*Indirizzi generali sull'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria*", aggiornate con delibera del Consiglio dell'Autorità n. 417 del 15 maggio 2019;
- Linee Guida ANAC n. 4 recanti "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi degli operatori economici";
- D.L. 17ottobre 2016 n. 189 "*Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016*" modificato dalla L. n.156 del 2019;
- L"*Accordo per l'esercizio dei compiti di alta sorveglianza e di garanzia della correttezza e della trasparenza delle procedure connesse alla ricostruzione pubblica pos-sisma*" del

28/12/2016 sottoscritto dal Commissario del Governo per la Ricostruzione post sisma 2016, il Presidente dell'ANAC e e l'A.D. di Invitalia;

- Ordinanze del Commissario del Governo per la Ricostruzione nei territori interessati dal sisma del 24 agosto 2016, n. 33 dell'11 luglio 2017, n. 37 dell'8 settembre 2017, n. 56 del 10 maggio 2018, n. 58 del 04/07/2018 e n. 61 del 01/08/2018;
- Decreto Ministeriale, M.I.T., del 17 gennaio 2018, *Aggiornamento delle «Norme tecniche per le costruzioni»*;
- Circolare Ministeriale M.I.T., del 21 gennaio 2019, n. 7, *Istruzioni per l'applicazione dell'«Aggiornamento delle “Norme tecniche per le costruzioni”»* di cui al Decreto Ministeriale 17 gennaio 2018;
- norme contenute nel presente disciplinare, nonché in tutta la documentazione di gara;
- condizioni generali e particolari del servizio riportati nelle prescrizioni delle leggi e dei regolamenti generali in materia attualmente in vigore o che vengano emanati durante l'esecuzione del servizio;
- normativa applicabile in materia di contratti pubblici;
- normativa di settore, richiamata nel Documento di Indirizzo alla Progettazione/Capitolato tecnico-prestazionale;
- Norme del Codice Civile per quanto non espressamente disciplinato alle fonti suindicate

5. DURATA DEL SERVIZIO

La durata complessiva del servizio posto a base di gara, **per ogni fabbricato** oggetto del servizio verifica, è pari **a 40 giorni complessivi**; la stessa decorre dalla sottoscrizione del verbale di avvio dell'esecuzione delle prestazioni da parte del Direttore dell'esecuzione del Contratto.

Relativamente ai termini di cui sopra si specifica quanto segue:

- per le tempistiche inerenti le singole fasi di espletamento del servizio si fa rimando al Capitolato tecnico prestazionale **art.10**.
- **per ogni giorno di ritardo rispetto ai tempi contrattuali previsti per ciascuna fase è applicabile una penale pari allo 0,3 per mille del corrispettivo contrattuale**, e comunque non superiore al 10% dell'importo contrattuale complessivo, secondo le modalità descritte nel Capitolato tecnico prestazionale all'ART. 11.

6. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 50/2016 e delle Linee Guida ANAC n. 1, di attuazione del D.lgs. 50/2016 "Indirizzi generali sull'affidamento dei servizi di ingegneria e architettura", paragrafo VII "Verifica e validazione della progettazione", tenendo conto dell'importo lavori, possono partecipare, in forma singola o associata, i seguenti soggetti:

- **Organismi di controllo di tipo A o di tipo C**, accreditati UNI CEI EN ISO/IEC 17020 ai sensi del Regolamento (CE) 765 del 2008 per le attività di verifica della progettazione delle opere;

ovvero

- **Soggetti di cui all'art. 46, comma 1, del D.Lgs. 50/2016** dotati di un sistema interno di controllo di qualità conforme alla UNI EN ISO 9001 certificato da Organismi accreditati ai sensi del Regolamento (CE) 765 del 2008, specifico per le attività di verifica della progettazione delle opere.

Secondo la norma europea UNI CEI EN ISO/IEC 17020 «*Valutazione della conformità, Requisiti per il funzionamento di vari tipi di organismi che eseguono ispezioni*»:

- l'organismo di ispezione di tipo A deve essere indipendente dalle parti coinvolte; non deve far parte o essere collegato ad un soggetto giuridico che è impegnato nella progettazione, fabbricazione, fornitura, installazione, acquisto, proprietà, utilizzo o manutenzione degli elementi sottoposti ad ispezione; né lui né il suo personale devono impegnarsi in attività che possano essere in conflitto con la loro indipendenza di giudizio ed integrità;
- l'organismo di ispezione di tipo C è una struttura che può essere incardinata nell'ambito di organizzazioni che svolgono anche attività di progettazione; tuttavia, deve disporre, all'interno dell'organizzazione, di meccanismi di salvaguardia per assicurare adeguata **separazione di responsabilità e di rendicontazione** tra le ispezioni e le altre attività; la progettazione e l'ispezione dello stesso elemento, effettuate da un organismo di ispezione di Tipo C, non devono essere eseguite dalla stessa persona.

L'accreditamento ai sensi della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17020 deve essere rilasciato per il settore "Costruzioni edili e delle opere di ingegneria civile in generale e relative opere impiantistiche, opere di presidio e di difesa ambientale e di ingegneria naturalistica" per la tipologia ispettiva "Ispezioni sulla progettazione delle opere".

Non saranno considerati soddisfacenti ai fini della partecipazione alla gara accreditamenti limitati a uno o più segmenti tematici o disciplinari (ad esempio accreditamenti limitati al controllo della stabilità o solidità strutturale ovvero al controllo degli impianti elettrici o meccanici), ancorché afferenti al comparto delle costruzioni.

Inoltre, tenuto conto che l'attività di verifica dei Modelli BIM presenta peculiarità sue proprie rispetto alla verifica preventiva del progetto prevista ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 50/2016³ e ferme le prescrizioni di cui sopra, resta inteso che **limitatamente alla sola attività di Supporto al RUP per la verifica del processo e dei modelli BIM** è ammessa la partecipazione di soggetti di cui all'art. 46 del Codice⁴. L'esecuzione quindi della prestazione secondaria potrà essere effettuata anche da soggetti di cui all'art. 46 del Codice inseriti nella struttura del concorrente mediante partecipazione in forma di raggruppamento temporaneo.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice.

È vietato ai concorrenti di partecipare **alla gara** in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di rete).

È vietato al concorrente che partecipa **alla gara** in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale.

È vietato al concorrente che partecipa **alla gara** in aggregazione di rete, di partecipare anche in forma individuale. Gli operatori economici retisti non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata.

³ Trattandosi di un'attività di verifica dell' **Opera Digitale** prodotta dall'aggiudicatario del servizio conforme a tutte le indicazioni fornite dalla Stazione Appaltante tramite le **Specifiche Metodologiche (BIMSM)** adottate, nonché al **Piano di gestione Informativa** prodotta dall'O.E. nella gara per l'affidamento del servizio di verifica di vulnerabilità sismica, diagnosi energetica, rilievo geometrico, architettonico, tecnologico ed impiantistico e progettazione di fattibilità tecnico-economica da restituire in modalità BIM.

⁴ Ai fini, quindi, della prestazione secondaria di cui all'attività di verifica del processo e dei modelli BIM non occorre che i soggetti di cui all'art. 46 del Codice siano dotati di un sistema interno di controllo di qualità conforme alla UNI EN ISO 9001 certificato da organismi accreditati ai sensi del Regolamento (CE) n.765/2008 specifico per le attività di verifica della progettazione delle opere.

I consorzi stabili sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è **vietato** partecipare, in qualsiasi altra forma **alla gara**. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

Nel caso di consorzi stabili, i consorziati designati dal consorzio per l'esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l'esecuzione. Qualora il consorziato designato sia, a sua volta, un consorzio stabile, quest'ultimo indicherà in gara il consorziato esecutore.

Le aggregazioni di rete (rete di imprese, rete di professionisti o rete mista) rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei in quanto compatibile. In particolare:

- I. **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto)**, ai sensi dell'art. 3, comma 4-*quater*, del D.L. 10 febbraio 2009, n. 5, l'aggregazione partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune potrà indicare anche solo alcuni operatori economici tra i retisti per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di questi;
- II. **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto)**, ai sensi dell'art. 3, comma 4-*ter*, del D.L. 10 febbraio 2009, n. 5, l'aggregazione partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune potrà indicare anche solo alcuni operatori economici tra i retisti per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di questi;
- III. **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione**, ai sensi dell'art. 3, comma 4-*ter*, del D.L. 10 febbraio 2009, n. 5, l'aggregazione partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto (cfr. determinazione ANAC citata).

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo può essere assunto anche da un consorzio stabile ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazione di rete.

A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dagli operatori economici retisti partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell'art. 48 comma 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.

Ai sensi dell'art. 186-bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, **l'impresa in concordato preventivo con continuità aziendale** può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento temporaneo non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

Ai sensi dell'art. 26 comma 7 del Codice l'affidamento dell'incarico di verifica è incompatibile con lo svolgimento per il medesimo progetto, dell'attività di progettazione, del coordinamento della sicurezza, della direzione lavori e del collaudo. Ai fini dell'incompatibilità viene fornito nell'ambito del Capitolato tecnico prestazionale, nell'allegato E, l'elenco degli aggiudicatari delle procedure da cui derivano il progetto definitivo ed i Modelli BIM oggetto di verifica, specificando in relazione a ciascun Bene i soggetti affidatari del servizio.

Agli affidatari dei servizi di Supporto al RUP per la verifica dei Modelli BIM si applicano le disposizioni di incompatibilità di cui all'articolo 24, comma 7, del D.Lgs. 50/2016, comprensive di eventuali incarichi di progettazione.

7. REQUISITI GENERALI

Sono **esclusi** dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice.

Sono comunque **esclusi** gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001 n. 165.

La mancata accettazione delle clausole contenute nel **patto di integrità** (all. IV) e delle clausole contenute nel **Protocollo di legalità** sottoscritto il 26 luglio 2017 tra il Commissario straordinario del Governo, la Struttura di Missione e la Centrale Unica di Committenza, che è riprodotto nel successivo art. 28 e nel contratto di incarico costituisce **causa di esclusione** dalla gara, ai sensi dell'art. 1, comma 17 della l. 6 novembre 2012, n. 190.

Sono altresì esclusi dalla gara gli operatori economici che non siano iscritti **nell'Elenco speciale dei professionisti ex art. 34 del D.L. 189/2016** e Ordinanza n. 12 del 9 gennaio 2017 e loro ss.mm.ii. (richiamato anche all'art. 3 dell'Ordinanza del Commissario straordinario n. 33 /2017).

E' in ogni caso vietato il conferimento di incarichi professionali oltre i limiti di cui ai commi 2 e 3 dell'art. 3 dell'Ordinanza del Commissario straordinario n. 33 dell'11 luglio 2017.

Il professionista in sede di partecipazione alla procedura per l'affidamento degli incarichi di cui sopra e al momento dell'assunzione dell'incarico provvede ad attestare, tramite apposita dichiarazione sostitutiva rilasciata ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445 del 2000, di non aver superato e di non superare i limiti di cui sopra.

L'inosservanza dell'obbligo di cui al precedente periodo determina l'esclusione del professionista dalla procedura ovvero l'inconferibilità dell'incarico.

Ferme le incompatibilità ed i divieti di cui al D.lgs. n. 50 del 2016, i limiti previsti nella citata Ordinanza n. 33/17 sono cumulabili tra loro e si applicano agli operatori economici di cui all'art. 46 del medesimo decreto. Su motivata istanza dell'operatore economico iscritto nell'Elenco speciale di cui all'art. 34 del D.L. n. 189 del 2016 e ss.mm.ii., che abbia già espletato un numero di incarichi afferenti ad interventi di ricostruzione pubblica ammessi a contributo superiore al 70% dei limiti previsti, può essere autorizzata, per un sola volta, con apposito provvedimento del Commissario straordinario del Governo, l'assunzione di incarichi oltre i limiti suddetti, alle condizioni e nei limiti previsti nell'Ordinanza n. 33/17.

L'eventuale predetta autorizzazione deve essere ottenuta prima della manifestazione di interesse a partecipare alla presente procedura e prodotta unitamente alla richiesta di invito.

8. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA

I concorrenti, a **pena di esclusione**, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei seguenti paragrafi. I documenti richiesti agli operatori economici ai fini della dimostrazione dei requisiti devono essere trasmessi mediante AVCPass in conformità alla delibera ANAC n. 157 del 17 febbraio 2016.

Ai sensi dell'art. 59, comma 4, lett. b) del Codice, sono inammissibili le offerte prive della qualificazione richiesta dal presente disciplinare.

Ai sensi dell'art. 46 comma 2 del Codice le società, per un periodo di cinque anni dalla loro costituzione, possono documentare il possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico-professionali nei seguenti termini:

- le società di persone o cooperative tramite i requisiti dei soci;

- le società di capitali tramite i requisiti dei soci, nonché dei direttori tecnici o dei professionisti dipendenti a tempo indeterminato.

8.1 REQUISITI DI IDONEITÀ

I requisiti di idoneità professionale sono declinati sia con riferimento agli operatori economici sia con riferimento ai professionisti del gruppo di lavoro.

Requisiti del concorrente

a) I requisiti di cui al D.M. 2 dicembre 2016 n. 263.

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, comma 3 del Codice, presenta iscrizione ad apposito albo corrispondente previsto dalla legislazione nazionale di appartenenza o dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

b) (per tutte le tipologie di società e per i consorzi) **Iscrizione nel registro delle imprese** tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, comma 3 del Codice, presenta registro commerciale corrispondente o dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

c) (per i soggetti abilitati ad effettuare la verifica dei progetti ex art. 26 del D.Lgs. 50/2016) essere in possesso ai sensi dell'art. 26 del Codice e delle Linee Guida Anac n.1 paragrafo VII "Verifica e validazione della progettazione" di una delle seguenti garanzie di qualità:

- per gli Organismi di ispezione di tipo A e di tipo C, **accreditamento ai sensi della norma europea UNI CEI EN ISO/IEC 17020 per le attività di verifica della progettazione delle opere;**

- per i soggetti di cui all'art. 46, comma 1, del Codice, **certificazione del possesso di un sistema interno di controllo della qualità in conformità alla norma UNI EN ISO 9001 specifica per l'attività di verifica**, che attesti la disponibilità di un sistema interno di controllo di qualità certificato da Organismi accreditati ai sensi del Regolamento CE n. 765/2008.

La comprova del requisito avverrà mediante acquisizione del Certificato di accreditamento quale Organismo di ispezione di tipo A o C secondo la norma UNI CEI EN ISO/IEC 17020 ai sensi del Regolamento (CE) 765 del 2008 in copia conforme all'originale resa ai sensi del DPR n.445/2000 oppure, in alternativa certificazione relativa la sistema interno di controllo di qualità conforme alla UNI EN ISO 9001 (specifico per le attività di verifica) certificato da organismi accreditati ai sensi del Regolamento CE n.765/2008 in copia conforme all'originale resa ai sensi del DPR n.445/2000.

d) **Iscrizione nell'Elenco Speciale dei professionisti ex art. 34 del D.L. 189/2016** e Ordinanza n. 12 del 9 gennaio 2017 e loro ss.mm.ii. per tutti gli operatori, partecipanti in forma singola ovvero in forma associata, che eseguono gli incarichi oggetto dell'appalto⁵.

Requisiti del gruppo di lavoro

Ai fini dell'espletamento dell'incarico, è richiesta una struttura operativa minima composta dalle seguenti professionalità⁶:

⁵ Qualora il concorrente effettui esclusivamente attività di verifica, potrà iscriversi all'elenco speciale suddetto indicando nella sezione "Tipologia di Incarico", "Altre Prestazioni".

⁶ Le professionalità del gruppo di lavoro richieste con riferimento alla specifica prestazione di verifica preventiva della progettazione devono essere garantite da Organismi di ispezione di tipo A e di tipo C in

	RUOLO	REQUISITI	N.
1	Coordinatore del gruppo di lavoro	Laurea in Ingegneria (Settore civile e ambientale) o Architettura, iscritto da almeno 10 anni al relativo albo professionale	1 (può coincidere con altre figure)
2	Responsabile della verifica della progettazione architettonica	Laurea in Ingegneria (Settore civile e ambientale) o Architettura, iscritto da almeno 5 anni al relativo albo professionale.	1 (può coincidere con altre figure)
3	Responsabile della verifica della progettazione strutturale	Laurea in Ingegneria (Settore civile e ambientale) o Architettura, iscritto da almeno 5 anni al relativo albo professionale.	1 (può coincidere con altre figure)
4	Responsabile della verifica della progettazione impiantistica	Tecnico abilitato, iscritto da almeno 5 anni al relativo albo professionale	1 (può coincidere con altre figure)
5	Responsabile della verifica della progettazione antincendio	Tecnico abilitato iscritto da almeno 5 anni al proprio albo professionale e all'elenco del Ministero dell'Interno ai sensi del D.M. 151 del 5 agosto 2011	1 (può coincidere con altre figure)
6	Responsabile della verifica del processo nonché dei modelli BIM	Tecnico in possesso Diploma di Geometra o Laurea (Triennale, Quinquennale o Specialistica) in Architettura o Ingegneria o Laurea equipollente ed iscritto da almeno 2 anni al relativo albo professionale.	1 (può coincidere con altre figure)
7	Responsabile della verifica del coordinamento della sicurezza secondo il D.Lgs 81/08 e s.m.i.	Tecnico abilitato iscritto da almeno 5 anni al proprio albo professionale in possesso dei requisiti di cui all'art. 98 del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.	1 (può coincidere con altre figure)

possesso dell'accreditamento ai sensi della norma europea UNI CEI EN ISO/IEC 17020 oppure da soggetti di cui all'art. 46, comma 1, del Codice, certificazione del possesso di un sistema interno di controllo della qualità in conformità alla norma UNI EN ISO 9001 specifica per l'attività di verifica. Nel caso di raggruppamenti, la professionalità relativa al Responsabile della verifica del processo nonché dei modelli BIM deve essere garantita dall'operatore economico associato che si qualifica per l'esecuzione della prestazione secondaria.

8	Responsabile della verifica di coerenza dei contenuti presenti nella relazione geologica	Tecnico in possesso della Laurea Magistrale o Quinquennale in scienze geologiche ed iscritto da almeno 5 anni al relativo Albo professionale.	1
---	--	---	---

Relativamente agli ingegneri dei punti 1,2 e 3 è necessaria l'iscrizione al settore A -ingegneria civile e ambientale.

Il professionista al punto 1 dovrà sottoscrivere tutti i rapporti rilasciati dall'Organismo di ispezione nonché il rapporto conclusivo.

E' possibile che tutte le professionalità coincidano nel medesimo professionista, purché lo stesso sia in possesso delle necessarie qualifiche e abilitazioni, così come è possibile indicare per la stessa prestazione più di un soggetto responsabile, fermo restando che, in tal caso, prima della stipula del contratto, dovrà essere indicato il soggetto referente nei confronti della stazione appaltante.

Avuto riguardo alle professionalità di cui al gruppo di lavoro si specifica che **l'avvalimento non è ammissibile per i requisiti di idoneità professionale** di cui al presente paragrafo 8.1, in quanto requisiti di idoneità professionale propri dell'affidatario. Tali requisiti, infatti, sono relativi alla mera e soggettiva idoneità professionale del professionista deputato all'esecuzione dell'incarico e quindi non sono surrogabili con l'avvalimento, il cui perimetro applicativo resta quello dei requisiti strettamente connessi alla prova della capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale del concorrente, così come richiesti nei documenti di gara.

Si specifica che dell'identità totale o parziale dei professionisti del gruppo di lavoro indicato da due concorrenti distinti si terrà conto quale indizio di controllo ovvero di collegamento sostanziale tra le imprese, al fine di accertare sulla base di univoci elementi la provenienza delle offerte da un unico centro decisionale.

N.B. Nel caso di RTP, le professionalità del gruppo di lavoro, legate da un rapporto giuridico/contrattuale con mandataria o mandante di durata almeno pari a quella dell'appalto, dovranno comunque essere responsabili delle attività oggetto dell'appalto ascrivibili alle prestazioni principali o secondarie nel rispetto ed in coerenza con la ripartizione delle quote e parti servizio indicata nella domanda di partecipazione.

8.2 REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA

e) **Fatturato globale** per servizi di verifica, di progettazione o di direzione lavori realizzato nei migliori tre esercizi dell'ultimo quinquennio per un importo non inferiore all'importo complessivamente stimato per il servizio di verifica dei Progetti Definitivi, ovvero € 157.233,01.

N.B. Il requisito relativo al possesso di un fatturato globale minimo, rapportato all'importo del servizio di verifica dei Progetti Definitivi è richiesto al fine di garantire un adeguato ed elevato livello qualitativo dei servizi, in considerazione della rilevanza e della delicatezza degli stessi. Il presente requisito viene quindi richiesto al precipuo fine di valutare l'affidabilità economico/finanziaria dei concorrenti in relazione alla rilevanza complessiva e strategica dei servizi da espletare funzionali alla realizzazione di interventi di ricostruzione di cinque caserme.

La comprova del requisito è fornita, ai sensi dell'art. 86, comma 4 e all. XVII parte I, del Codice, mediante:

- per le società di capitali mediante i bilanci approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte corredati della nota integrativa;
- per gli operatori economici costituiti in forma d'impresa individuale ovvero di società di persone mediante il Modello Unico o la Dichiarazione IVA;

- per i liberi professionisti o associazione di professionisti mediante il Modello Unico o la Dichiarazione IVA;

Ove le informazioni sui fatturati non siano disponibili, per gli operatori economici che abbiano iniziato l'**attività da meno di tre anni**, i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività.

Ai sensi dell'art. 86, comma 4, del Codice l'operatore economico, che per fondati motivi non è in grado di presentare le referenze richieste può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante un qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla stazione appaltante.

8.3 REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE

Considerando che la verifica del Processo e dei Modelli BIM, nell'ambito della presente procedura, non può essere parametrata ad uno specifico importo lavori, il relativo requisito viene articolato secondo quanto previsto dalle precitate Linee Guida e dall'art. 86 del D.Lgs. 50/2016, parametrandolo all'importo complessivo del corrispettivo previsto per il solo servizio di verifica del Processo e dei Modelli BIM.

Il tutto allo scopo di contemperare l'articolazione dei requisiti tecnici in ragione delle peculiarità proprie del servizio, garantendo nel contempo l'individuazione di operatori aventi una adeguata esperienza nei servizi oggetto dell'appalto.

Per la prestazione principale di verifica del Progetto Definitivo

- f) Aver svolto, negli ultimi dieci anni antecedenti la pubblicazione del bando, due servizi di verifica di progetti, di progettazione o di direzione lavori, **di importo almeno pari al cinquanta per cento delle categorie di lavori di cui alla Tabella 1. L'importo di ciascuna categoria di lavorazione preso a base del calcolo è relativo all'importo massimo rilevato dalle lavorazioni degli interventi sulle 5 caserme (riportati evidenziati rispettivamente nelle Tabelle 2,3,4,5,6):**

(Importi minimi dei lavori per l'elenco dei servizi)

Tabella 1 - RIEPILOGO IMPORTI

Categoria e ID delle opere	Corrispondenza l. 143/49	Importo lavori massimo sugli interventi di ricostruzione delle 5 caserme	Importo minimo per ciascun servizio 50%
E.15 EDILIZIA	I/c	740.794,07	€ 370.394,03
S.03 STRUTTURE	Ig	411.414,36	€ 205.707,18
S.04 STRUTTURE	IX/b	275.672,82	€ 137.836,41
IA.01 IMPIANTI	III/a	139.420,44	€ 69.710,22
IA.02 IMPIANTI	III/b	229.748,91	€ 114.874,45
IA.04 IMPIANTI	III/c	234.240,96	€ 117.120,48

Tabella 2 - CASERMA CC ARQUATA DEL TRONTO (AP):

Categoria e ID delle opere	Corrispondenza l. 143/49	Importo lavori presunto sulla base del quale è stato determinato il corrispettivo relativo al servizio di redazione del Definitivo
<i>E.15 EDILIZIA</i>	<i>I/c</i>	€ 565.290,45
<i>S.03 STRUTTURE</i>	<i>Ig</i>	€ 303.090,30
<i>S.04 STRUTTURE</i>	<i>IX/b</i>	€ 241.694,54
<i>IA.01 IMPIANTI</i>	<i>III/a</i>	€ 132.465,46
<i>IA.02 IMPIANTI</i>	<i>III/b</i>	€ 205.684,54
<i>IA.04 IMPIANTI</i>	<i>III/c</i>	€ 219.111,91

Tabella 3 - CASERMA CC MONTEGALLO (AP):

Categoria e ID delle opere	Corrispondenza l. 143/49	Importo lavori presunto sulla base del quale è stato determinato il corrispettivo relativo al servizio di redazione del Definitivo
<i>E.15 EDILIZIA</i>	<i>I/c</i>	€ 651.777,34
<i>S.03 STRUTTURE</i>	<i>Ig</i>	€ 295.352,57
<i>S.04 STRUTTURE</i>	<i>IX/b</i>	€ 222.247,86
<i>IA.01 IMPIANTI</i>	<i>III/a</i>	€ 123.153,88
<i>IA.02 IMPIANTI</i>	<i>III/b</i>	€ 189.135,23
<i>IA.04 IMPIANTI</i>	<i>III/c</i>	€ 202.506,64

Tabella 4 - CASERMA CC FIASTRA (MC):

Categoria e ID delle opere	Corrispondenza l. 143/49	Importo lavori presunto sulla base del quale è stato determinato il corrispettivo relativo al servizio di redazione del Definitivo
<i>E.15 EDILIZIA</i>	<i>I/c</i>	€ 722.307,14
<i>S.03 STRUTTURE</i>	<i>Ig</i>	€ 358.259,04
<i>S.04 STRUTTURE</i>	<i>IX/b</i>	€ 272.467,32
<i>IA.01 IMPIANTI</i>	<i>III/a</i>	€ 138.218,83
<i>IA.02 IMPIANTI</i>	<i>III/b</i>	€ 227.077,41
<i>IA.04 IMPIANTI</i>	<i>III/c</i>	€ 233.302,53

Tabella 5 - CASERMA CC PIEVE TORINA (MC):

Categoria e ID delle opere	Corrispondenza l. 143/49	Importo lavori presunto sulla base del quale è stato determinato il corrispettivo relativo al servizio di redazione del Definitivo
<i>E.15 EDILIZIA</i>	<i>I/c</i>	€ 740.794,07
<i>S.03 STRUTTURE</i>	<i>Ig</i>	€ 323.306,48
<i>S.04 STRUTTURE</i>	<i>IX/b</i>	€ 275.672,82
<i>IA.01 IMPIANTI</i>	<i>III/a</i>	€ 139.420,44
<i>IA.02 IMPIANTI</i>	<i>III/b</i>	€ 229.748,91
<i>IA.04 IMPIANTI</i>	<i>III/c</i>	€ 234.240,96

Tabella 6 - CASERMA CC SERRAVALLE DI CHIANTI (MC):

Categoria e ID delle opere	Corrispondenza l. 143/49	Importo lavori presunto sulla base del quale è stato determinato il corrispettivo relativo al servizio di redazione del Definitivo
<i>E.15 EDILIZIA</i>	<i>I/c</i>	€ 723.372,35
<i>S.03 STRUTTURE</i>	<i>Ig</i>	€ 411.414,36
<i>S.04 STRUTTURE</i>	<i>IX/b</i>	€ 259.645,33
<i>IA.01 IMPIANTI</i>	<i>III/a</i>	€ 134.844,61
<i>IA.02 IMPIANTI</i>	<i>III/b</i>	€ 216.391,41
<i>IA.04 IMPIANTI</i>	<i>III/c</i>	€ 223.477,91

Per la prestazione secondaria di Supporto al RUP nella verifica del processo nonché dei modelli BIM

- g) Aver realizzato negli ultimi dieci anni antecedenti la pubblicazione del bando servizi di ingegneria e architettura che abbiano previsto l'uso di metodi e strumenti elettronici⁷ quali quelli di modellazione, verifica e progettazione per l'edilizia e le infrastrutture, con indicazione degli importi, date e destinatari presso enti pubblici e privati, di importo complessivo minimo pari all'importo del corrispettivo del **servizio di verifica** del processo nonché **dei modelli BIM** stimato: pari a **11.537,56**

I servizi valutabili sono quelli iniziati, ultimati e approvati nel periodo evidenziato, ovvero la parte di essi ultimata e approvata nello stesso periodo per il caso di servizi iniziati in epoca precedente. Va

⁷ A titolo esemplificativo, e non esaustivo, potranno essere ritenuti idonei ai fini del requisito prescritto servizi di rilievo e modellazione, servizi di progettazione svolta in BIM, servizi di verifica del processo e dei modelli BIM.

specificatamente indicata quale parte di essi sia stata ultimata e approvata nel periodo, ai fini del computo.

Qualora i servizi siano stati espletati in associazione con altri soggetti, dovranno essere specificate le quote dei servizi effettivamente prestati dai soggetti dichiaranti.

La comprova del requisito è fornita mediante la produzione dell'originale o copia conforme dei certificati di buona e regolare esecuzione dei servizi da committenti pubblici e/o privati o in alternativa contratti e relative fatture. Dalla documentazione dovrà evincersi l'esecutore del servizio e l'oggetto dello stesso, nonché le categorie/ID Opere e l'importo del servizio ovvero l'importo dei lavori.

Il concorrente deve correttamente compilare il DGUE nelle parti sopra specificate, inserendo accuratamente i dati relativi ai servizi di verifica di progetti, di progettazione o direzione lavori, precedentemente svolti di modo che il RUP possa ricavare i dati necessari a confermare la presenza dei requisiti di qualificazione richiesti (categoria, specifica dei riferimenti relativi ai servizi precedentemente svolti, date di effettuazione, importo di riferimento) ovvero fare espresso riferimento e richiamare nella Parte IV lettera C, punto 1b, del DGUE la "Tabella di riepilogo dei requisiti professionali" (All. VII).

Ai sensi dell'art.8 del D.M. 17/06/2016 gradi di complessità maggiore qualificano anche per opere di complessità inferiore all'interno della stessa categoria d'opera. In relazione alla comparazione, ai fini della dimostrazione dei requisiti, tra le attuali classificazioni e quelle della L.143/1949, si rinvia anche alle Linee guida ANAC .1 recanti "Indirizzi generali sull'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria"; per le categorie d'opera "Edilizia" e "strutture" è possibile che il rispetto del requisito possa essere dimostrato con servizi afferenti alla stessa categoria ma con "ID opere" differente, aventi però un grado di complessità superiore rispetto a quello richiesto; mentre per quanto concerne la categoria "Impianti" ciò è possibile esclusivamente per "ID opere" appartenente alla stessa destinazione funzionale.

8.4 INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI RETE, GEIE

N.B.: nei raggruppamenti temporanei, la mandataria deve, in ogni caso, possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria ai sensi dell'art. 83, comma 8 del Codice.

La mandataria di un raggruppamento temporaneo di tipo verticale, ai sensi dell'art. 48, comma 2 del Codice, esegue le prestazioni indicate come principali, anche in termini economici, le mandanti quelle indicate come secondarie.

Gli operatori economici che si presentano in forma associata devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei, in quanto compatibile. Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che deve essere assimilata alla mandataria.

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo sia un consorzio stabile o una sub-associazione, nelle forme di un raggruppamento costituito oppure di un'aggregazione di rete, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.

I requisiti del **D.M. 263/2016** di cui al punto 8.1 **lett. a)** devono essere posseduti da ciascun operatore economico associato, in base alla propria tipologia.

Il requisito relativo all'iscrizione nel registro delle imprese tenuto dalla Camera di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura di cui al **punto 8.1 lett. b)** deve essere posseduto da:

- a. ciascuna delle società raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande o GEIE;

- b. ciascuno degli operatori economici aderenti al contratto di rete indicati come esecutori e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.

Il requisito relativo all'iscrizione all'Albo è posseduto dai professionisti che nel gruppo di lavoro sono incaricati dell'esecuzione delle prestazioni oggetto dell'appalto.

Il requisito di accreditamento come Organismo di ispezione tipo A o tipo C ai sensi della norma europea UNI CEI EN ISO/IEC 17020 ovvero della certificazione di conformità alla norma UNI EN ISO 9001 per l'attività di verifica di cui al punto **8.1 lett.c)** deve essere posseduto da ciascun operatore economico incaricato.

Il requisito di cui al punto **8.1 lett. e)** relativo all'iscrizione nell'Elenco speciale di cui all'art. 34 del D.L. 189/2016 deve essere posseduto da tutti gli operatori, ai fini della partecipazione alla gara.

Il requisito relativo all'abilitazione **alla certificazione antincendio ai sensi della L.818/84 D.Lgs 19/06 e D.M. 05/08/11** è posseduto dal professionista della struttura operativa richiesta al paragrafo 7.1 indicato come incaricato alla verifica della progettazione antincendio.

Il requisito relativo all'abilitazione di cui **all'art. 98 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.** è posseduto dal professionista della struttura operativa richiesta al paragrafo 7.1 indicato come incaricato della verifica della prestazione di coordinamento della sicurezza.

Il requisito relativo all'iscrizione all'**Albo dei geologi** è posseduto dal professionista che nel gruppo di lavoro è indicato al punto n. 8 come incaricato della verifica della relazione geologica.

Il requisito relativo al fatturato globale di cui al **punto 8.2 lett. e)** deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo nel complesso. Detto requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria dalla mandataria.

Per quanto concerne i requisiti di capacità tecnico-professionale di cui al **par.8.3 lett. f) e g)**, rileva che, nell'ambito della presente procedura, in ragione delle peculiarità della medesima viene richiesto ai concorrenti di attestare in parte servizi di verifica, di progettazione o di direzione lavori relativi a **importi lavori** ed in parte relativi a **servizi svolti di ingegneria ed architettura di cui all'art. 3 comma 1 lett.vvvv) del D.Lgs. 50/2016, che abbiano previsto l'uso di metodi e strumenti elettronici** il cui corrispettivo ammonti **all'importo complessivo minimo indicato per il servizio di verifica BIM**. Sono stati quindi chiesti requisiti distinti, **con riferimento sia agli importi dei lavori sia agli importi dei servizi svolti (i.e. corrispettivi dei servizi)**.

Ciò posto, nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo **orizzontale** il requisito dei due servizi di punta di cui al **par. 8.3 lett.f)**, **relativo alla prestazione principale**, deve essere posseduto dal raggruppamento temporaneo **orizzontale** nel complesso, fermo restando che la mandataria deve quindi aver svolto almeno uno dei due servizi relativo alla categoria/Id opere indicata. Fermo quanto precede, i due servizi di punta possono essere posseduti da un unico soggetto ovvero da due diversi componenti del raggruppamento, salva l'infrazionabilità del singolo servizio. Resta inteso che laddove i due servizi di punta siano posseduti da un unico soggetto, dovrà necessariamente essere la mandataria ad avere svolto entrambi i servizi.

Il requisito di cui al **par. 8.3 lett.g)**, **relativo alla prestazione secondaria**, deve invece essere posseduto, nel complesso dal raggruppamento, sia dalla mandataria, in misura maggioritaria, sia dalle mandanti. Infatti, pur prevedendo che detto requisito sia posseduto nel complesso dal raggruppamento, è necessario che sia la mandataria (in misura maggioritaria) sia le mandanti (in qualsivoglia misura) contribuiscano a soddisfarlo. Si specifica tuttavia che, fermo restando quanto precede, ai fini dell'articolazione del concorrente in RTP, **non sono richieste percentuali minime di possesso dei requisiti in capo a ciascuna mandante**.

Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo **verticale** la mandataria dovrà possedere il requisito di cui al par. 8.3 lett. f) relativo ai due servizi di punta. Il requisito relativo all'elenco servizi di cui al par. 8.3 lett. g) dovrà essere posseduto dal componente del raggruppamento deputato all'espletamento della prestazione secondaria.

8.5. INDICAZIONI PER I CONSORZI STABILI

I consorzi stabili devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

I requisiti **del d.m. 263/2016** di cui al punto 8.1 **lett. a)** devono essere posseduti:

- per i consorzi di società di professionisti e di società di ingegneria, dalle consorziate secondo quanto indicato all'art. 5 del citato decreto.
- per i consorzi di professionisti, dai consorziati secondo quanto indicato all'art. 1 del citato decreto.

Il requisito relativo all'iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura di cui al **punto 8.1 lett. b)** deve essere posseduto dal consorzio e dalle società consorziate indicate come esecutrici.

Il requisito di accreditamento come Organismo di ispezione tipo A o tipo C ai sensi della norma europea UNI CEI EN ISO/IEC 17020 ovvero della certificazione di conformità alla norma UNI EN ISO 9001 per l'attività di verifica di cui al punto 8.1 lett.c) deve essere posseduto dalle società consorziate indicate come esecutrici.

Il requisito di cui al punto **8.1 lett. d)** relativo all'iscrizione nell'Elenco speciale di cui all'art. 34 del D.L. 189/2016 deve essere posseduto dai professionisti che eseguono gli incarichi.

Il requisito relativo all'iscrizione all'Albo è posseduto dai professionisti che nel gruppo di lavoro sono incaricati dell'esecuzione delle prestazioni oggetto dell'appalto.

Il requisito relativo all'abilitazione di cui all'art. 98 del D.Lgs. 81/2008 è posseduto dal professionista della struttura operativa richiesta al paragrafo 8.1. indicato come incaricato della verifica della prestazione di coordinamento della sicurezza.

Il requisito relativo all'iscrizione all'albo dei geologi è posseduto dai professionisti che nel gruppo di lavoro sono indicati come incaricati della verifica della relazione geologica.

Il requisito relativo **all'iscrizione dell'elenco del Ministero dell'Interno ai sensi** del D.M. 151 del 5 agosto 2011 come professionista antincendio è posseduto dai professionisti che nel gruppo di lavoro sono indicati come incaricati del relativo servizio di verifica.

I consorzi di cui all'art. 46, comma 1, lettera f), eseguono le prestazioni o con la propria struttura o tramite i consorziati indicati in sede di gara senza che ciò costituisca subappalto, ferma la responsabilità solidale degli stessi nei confronti della stazione appaltante. I requisiti di capacità economica e finanziaria nonché tecnica e professionale, ai sensi dell'art. 47 comma 2 bis del Codice, è valutata, a seguito della verifica della effettiva esistenza dei predetti requisiti in capo ai singoli consorziati.

9. AVVALIMENTO

Ai sensi e per quanto previsto dall'art. 89 del D. lgs. 50/2016, è ammesso l'avvalimento qualora dichiarato in sede di manifestazione di interesse.

Ai sensi dell'art. 89 del Codice, l'operatore economico, singolo o associato, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'art. 83, comma 1, lett. b) e c) del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento.

Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale di cui all'art. 8.1.

Per quanto riguarda i **requisiti di titoli di studio e professionali richiesti al punto 8.1**, il concorrente, ai sensi dell'art. 89, comma 1 del Codice, può avvalersi delle capacità di altri soggetti solo se questi ultimi eseguono direttamente i servizi per cui tali capacità sono richieste.

Il concorrente deve produrre i documenti e le dichiarazioni dell'ausiliaria indicati nel punto 19.2.

L'ausiliaria deve possedere i requisiti previsti dall'art. 80 del Codice e dichiararli in gara mediante presentazione di un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti, nonché di una dichiarazione integrativa nei termini indicati al punto 19.3.

L'ausiliaria deve altresì possedere i requisiti generali relativi all'iscrizione nell'Elenco speciale dei professionisti ex art. 34 del D.L. 189/2016 e Ordinanza n. 12 del 9 gennaio 2017 e loro ss.mm.ii. (ribadito all'art. 3 dell'Ordinanza del Commissario straordinario n. 33/2017).

Ai sensi dell'art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, **a pena di nullità**, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria.

Il concorrente e l'ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

È ammesso l'avvalimento di più ausiliarie. L'ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.

Ai sensi dell'art. 89, comma 7 del Codice, **a pena di esclusione**, non è consentito che l'ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l'ausiliaria che il concorrente che si avvale dei requisiti.

Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all'esclusione del concorrente e all'escussione della garanzia ai sensi dell'art. 89, comma 1, ferma restando l'applicazione dell'art. 80, comma 12 del Codice.

Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l'ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la stazione appaltante impone, ai sensi dell'art. 89, comma 3 del Codice, al concorrente di sostituire l'ausiliaria.

In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell'ausiliaria, il RUP richiede per iscritto, secondo le modalità di cui al punto 2.3, al concorrente la sostituzione dell'ausiliaria, assegnando un termine congruo per l'adempimento decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti e le dichiarazioni dell'ausiliaria subentrante indicati al punto 19.2. e 19.3. In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell'ausiliaria o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta.

Non è sanabile - e quindi **causa di esclusione** dalla gara - la mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall'ausiliaria in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

10. SUBAPPALTO

Tenuto conto di quanto previsto dall'art. 31 comma 8 del Codice, non è ammesso il subappalto.

11. GARANZIA DEFINITIVA

In caso di aggiudicazione, l'affidatario dovrà stipulare la garanzia definitiva secondo le modalità previste ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs n. 50/2016. Questa deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante.

Ai sensi dell'art. 103, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016 la cauzione è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'Aggiudicatario.

La Stazione Appaltante ha altresì diritto di valersi sulla cauzione definitiva, ai sensi dell'art. 103, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016, per l'eventuale maggior spesa sostenuta per il completamento del servizio nel caso di risoluzione del contratto ovvero per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'Aggiudicatario per eventuali inadempimenti derivanti dall'inosservanza di norme e

prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti nei luoghi in cui viene prestato il servizio.

La garanzia è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione del servizio, nel limite massimo dell'80 (ottanta) per cento dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidetti, è automatico, senza necessità di benestare della Stazione Appaltante, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'Affidatario, degli stati di avanzamento del servizio o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. L'ammontare residuo, pari al 20 (venti) per cento deve permanere fino alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione.

La Stazione Appaltante può richiedere al soggetto Aggiudicatario la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore.

La mancata costituzione della garanzia definitiva determina la decadenza dall'aggiudicazione.

Ai sensi dell'articolo 93, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016 l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo, è ridotto del 50 per cento per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO9000. L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui al primo periodo, per gli operatori economici in possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, o del 20 per cento per gli operatori in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI ENISO14001. Per fruire delle riduzioni di cui al presente comma, l'Aggiudicatario segnala, il possesso dei relativi requisiti e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti.

In caso di raggruppamenti tale polizza dovrà essere prodotta su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti ferma restando la responsabilità solidale tra le imprese.

12. GARANZIA DI FIDEIUSSIONE RATA DI SALDO

Ai sensi dell'art. 103, comma 6, del D.Lgs. n. 50/2016, il pagamento della rata di saldo potrà essere disposto soltanto previa garanzia fideiussoria costituita dall'Affidatario pari all'importo della rata di saldo maggiorato del tasso di interesse legale applicato per il periodo intercorrente tra la verifica di conformità e l'assunzione del carattere di definitività della stessa. Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, comma 2, del codice civile.

In caso di raggruppamento tale polizza dovrà essere prodotta su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti ferma restando la responsabilità solidale tra le imprese.

13. POLIZZA PER LA COPERTURA DEI RISCHI DI NATURA PROFESSIONALE

Tale polizza dovrà essere stipulata ex art. 24, comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016 (polizza di responsabilità civile professionale) per una copertura minima pari almeno *al doppio dell'importo* del contratto d'appalto. Nel caso dei soggetti che espletano la specifica attività di verifica di cui all'art. 26 del Codice la polizza dovrà essere espressamente riferita all'attività di verifica preventiva della progettazione;

Nel caso di raggruppamenti, il massimale della polizza per la copertura dei rischi di natura professionale viene garantito secondo una delle opzioni di seguito indicate:

- a) la somma dei massimali delle polizze intestate ai singoli operatori del raggruppamento dovrà corrispondere al doppio del contratto di appalto; in ogni caso, ciascun componente il raggruppamento deve possedere un massimale in misura proporzionalmente corrispondente all'importo dei servizi che esegue;
- b) unica polizza della mandataria per il massimale indicato, con copertura estesa a tutti gli operatori del raggruppamento.

L'Aggiudicatario è il solo responsabile, senza riserve ed eccezioni, nei confronti della Stazione Appaltante relativamente alla gestione del servizio reso con il proprio personale impiegato, ed è responsabile dei danni materiali e patrimoniali a chiunque causati, personale, utenti o terzi e cose in genere, in relazione all'espletamento del servizio o a cause ad esso connesse.

Sono da ritenersi a carico dell'Aggiudicatario gli oneri ed i rischi derivanti dall'utilizzo di attrezzature, materiali e quant'altro necessario per lo svolgimento del servizio stesso.

L'Aggiudicatario solleva la Stazione Appaltante da qualsiasi pretesa, azione o molestia che possa derivargli da terzi per mancato adempimento degli obblighi contrattuali ricadenti su di esso e/o da ogni eventuale responsabilità penale e civile verso terzi comunque connessa alla realizzazione ed all'esercizio delle attività di servizio affidate, incluso l'esecuzione delle prove sulle strutture. Nessun ulteriore onere potrà dunque derivare a carico dell'Amministrazione, oltre al pagamento del corrispettivo contrattuale.

Nessuna responsabilità potrà essere imputata alla Stazione Appaltante per furti, dispersioni o danni a materiali ed attrezzature di proprietà dell'Aggiudicatario verificatisi presso il luogo del servizio.

14. SOPRALLUOGO

Ai fini della presentazione dell'offerta non è prevista alcuna visita dei luoghi.

15. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC

Non è dovuto il contributo in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione.

Si rimanda al DPCM 28 Settembre 2017, con il quale è stata resa esecutiva la delibera n. 359 adottata dall'Autorità nazionale anticorruzione in data 29 marzo 2017, concernente l'**esonero** per l'anno 2017 e per gli anni successivi dal pagamento del contributo in favore dell'Autorità per l'affidamento di lavori, servizi e forniture espletati nell'ambito della ricostruzione, pubblica e privata, a seguito degli eventi sismici del 2016 e 2017.

16. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

Tutti documenti relativi alla presente procedura fino all'aggiudicazione dovranno essere inviati all'Amministrazione, ove non diversamente previsto, esclusivamente per via telematica attraverso il Sistema, in formato elettronico ed essere sottoscritti, ove richiesto, **a pena di esclusione**, con firma digitale di cui all'art. 1, comma 1, lett. s) del D. Lgs.n. 82/2005.

L'OFFERTA dovrà essere fatta pervenire dal concorrente all'Amministrazione attraverso il Sistema, **entro e non oltre il termine perentorio delle ore 12.00 del giorno 25/09/2020**, pena

l'irricevibilità dell'offerta e comunque la sua irregolarità.

L'ora e la data esatta di ricezione delle offerte sono stabilite in base al tempo del Sistema.

Si precisa che qualora si verifichi un mancato funzionamento o un malfunzionamento del Sistema tale da impedire la corretta presentazione delle offerte, l'Amministrazione adotta i necessari provvedimenti al fine di assicurare la regolarità della procedura nel rispetto dei principi di cui all'art. 30 del d. lgs. n. 50/2016, anche disponendo la sospensione del termine per la ricezione delle offerte per il periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento dei mezzi e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla gravità del mancato funzionamento. Nei casi di sospensione e proroga, il Sistema assicura che, fino alla scadenza del termine prorogato, venga mantenuta la segretezza delle offerte inviate. E' consentito agli operatori economici che hanno già inviato l'offerta di ritirarla ed eventualmente sostituirla.

La pubblicità di tale proroga avviene attraverso la tempestiva pubblicazione di apposito avviso presso tutti gli indirizzi Internet disponibili di cui al punto I.1 del Bando di gara.

L'**"OFFERTA"** è composta da:

A – **Documentazione amministrativa;**

B – **Offerta economica.**

Il concorrente dovrà produrre la documentazione di cui sopra a Sistema nelle varie sezioni ivi previste sulla base delle regole indicate nella seguente tabella:

Documento	Sezione
Domanda di partecipazione – All. I	Domanda di partecipazione alla gara
DGUE concorrente – All. II	DGUE - Documento di gara unico europeo dell'impresa concorrente
Dichiarazione integrativa del DGUE – All. III	Dichiarazione integrativa del DGUE dell'impresa concorrente
Patto di integrità – All. IV	Patto di integrità di cui all'art. 1 comma 17 della L. 190/2012
Informativa ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 – All. V	Informativa privacy concorrente
PASSOE	PASSOE
Tabella di riepilogo dei requisiti professionali – All. VII	Tabella di riepilogo dei requisiti economico finanziari e tecnici organizzativi
Atto costitutivo di RTI o Consorzio ordinario	Eventuali atti relativi a R.T.P. o Consorzi
Procure	Eventuali procure
Statuto dell'associazione professionale	Eventuale atto relativo alle associazioni professionali
F23 attestante il pagamento del bollo	Comprova imposta di bollo
Eventuale documentazione amministrativa aggiuntiva	Eventuale documentazione amministrativa aggiuntiva

Offerta economica Documento	Sezione
Offerta economica	Offerta economica

Sul sito www.acquistinretepa.it, nell'apposita sezione relativa alla presente procedura, la presentazione dell'**OFFERTA** dovrà avvenire attraverso l'esecuzione di passi procedurali che consentono di predisporre ed inviare i documenti di cui l'**OFFERTA** si compone (ossia: **Documentazione amministrativa, Offerta economica**).

Si precisa che, prima dell'invio, tutti i file che compongono l'offerta, che non siano già in formato .pdf, devono essere tutti convertiti in formato .pdf.

La presentazione dell'**OFFERTA** e il relativo invio avvengono esclusivamente attraverso la procedura guidata prevista dal Sistema che può essere eseguita in fasi successive, attraverso il salvataggio dei dati e delle attività effettuate, fermo restando che l'invio dell'**OFFERTA** deve necessariamente avvenire entro la scadenza del termine perentorio di presentazione sopra stabilito. I passi devono essere completati nella sequenza stabilita dal Sistema.

Si chiede al concorrente coerenza tra i dati imputati a Sistema e quelli riportati nella documentazione prodotta in **OFFERTA**.

E' sempre possibile modificare i passi precedentemente eseguiti: in tale caso si consiglia di prestare la massima attenzione alla procedura di preparazione dell'offerta guidata dal Sistema, in quanto le modifiche effettuate potranno avere conseguenze sui passi successivi. È in ogni caso onere e responsabilità del concorrente aggiornare costantemente il contenuto di ogni fase e di ogni passo relativo alla presentazione dell'**OFFERTA**.

L'invio dell'**OFFERTA**, in ogni caso, avviene solo con la selezione dell'apposita funzione di "conferma ed invio" della medesima.

Il Sistema utilizzato dall'Amministrazione adotta una modalità di esecuzione delle predette azioni e attività tale da consentire il rispetto della massima segretezza e riservatezza dell'**OFFERTA** e dei documenti che la compongono, e tale da garantire la provenienza, l'identificazione e l'inalterabilità dell'offerta medesima.

La presentazione dell'**OFFERTA** mediante il Sistema è a totale ed esclusivo rischio del procedente, il quale si assume qualsiasi rischio in caso di mancata o tardiva ricezione dell'**OFFERTA** medesima, dovuta, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, a malfunzionamenti degli strumenti telematici utilizzati, a difficoltà di connessione e trasmissione, a lentezza dei collegamenti, o a qualsiasi altro motivo, restando esclusa qualsivoglia responsabilità della Consip S.p.A., del Gestore del Sistema e dell'Amministrazione ove per ritardo o disguidi tecnici o di altra natura, ovvero per qualsiasi motivo, l'**OFFERTA** non pervenga entro il previsto termine perentorio di scadenza.

In ogni caso, fatti salvi i limiti inderogabili di legge, il concorrente esonera Consip S.p.a., il Gestore del Sistema e l'Amministrazione da qualsiasi responsabilità per malfunzionamenti di qualsiasi natura, mancato funzionamento o interruzioni di funzionamento del Sistema. Consip S.p.A. si riserva, comunque, di adottare i provvedimenti che riterrà necessari nel caso di malfunzionamento del Sistema.

Si precisa inoltre che:

- l'**OFFERTA** presentata entro il termine di presentazione della stessa è vincolante per il concorrente;
- entro il termine di presentazione dell'**OFFERTA**, chi ha presentato un'**OFFERTA** potrà ritirarla; un'**OFFERTA** ritirata equivarrà ad un'offerta non presentata;
- **il Sistema non accetta OFFERTE presentate dopo la data e l'orario stabiliti come termine di presentazione delle OFFERTE, nonché OFFERTE incomplete di una o più parti la cui presenza è necessaria ed obbligatoria.**

Al concorrente è richiesto di allegare, quale parte integrante dell'**OFFERTA**, a **pena di esclusione**, i documenti specificati nei successivi paragrafi, ove richiesto, sottoscritti con firma digitale. Si raccomanda di inserire detti allegati nella sezione pertinente ed in particolare, **di non indicare o comunque fornire i dati dell'offerta economica in sezione diversa da quella relativa alla**

stessa, pena l'esclusione dalla procedura.

Il concorrente è consapevole, ed accetta con la presentazione dell'OFFERTA, che il Sistema può rinominare in sola visualizzazione i *file* che il medesimo concorrente presenta attraverso il Sistema; detta modifica non riguarda il contenuto del documento, né il nome originario che restano, in ogni caso, inalterati.

Oltre a quanto previsto nel presente documento, restano salve le indicazioni operative ed esplicative presenti a Sistema, nelle pagine internet relative alla procedura di presentazione dell'offerta.

Il concorrente che intenda partecipare in forma riunita (es. RTI/Consorzi, sia costituiti che costituendi) dovrà in sede di presentazione dell'OFFERTA indicare la forma di partecipazione e indicare gli operatori economici riuniti o consorziati. Il Sistema genera automaticamente una password dedicata esclusivamente agli operatori riuniti, che servirà per consentire ai soggetti indicati di prendere parte (nei limiti della forma di partecipazione indicata) alla compilazione dell'OFFERTA.

I documenti di gara, firmati digitalmente laddove richiesto, dovranno essere redatti preferibilmente utilizzando i modelli allegati al presente Disciplinare e comunque in conformità agli stessi. Qualora il concorrente non intenda utilizzare i predetti modelli, predisposti in funzione delle varie dichiarazioni da rendere in virtù della normativa di settore e in ragione delle forme giuridiche dei concorrenti, sarà cura dell'operatore economico fornire tutte le informazioni ivi contenute, la cui mancanza potrebbe, nei casi previsti dalla legge, comportare l'esclusione dalla presente procedura selettiva. Si precisa che qualora ci fossero previsioni difformi nel presente disciplinare e nei modelli allegati prevarranno le disposizioni contenute nel Disciplinare.

Si precisa che:

- per i concorrenti diversi dal professionista singolo, la documentazione di gara deve essere sottoscritta digitalmente dal relativo legale rappresentante ovvero da un procuratore di quest'ultimo di cui dovrà essere allegata la procura;
- per gli studi associati/associazioni professionali privi di legali rappresentanti o procuratori, la documentazione di gara dovrà essere sottoscritta digitalmente da tutti i professionisti associati.

17. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9 del Codice.

L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio ed è **causa di esclusione** dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata presentazione di elementi a corredo dell'offerta ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta;

- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell'offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti del servizio ai sensi dell'art. 48, comma 4 del Codice) sono sanabili.

Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un termine di sette giorni perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'**esclusione** del concorrente dalla procedura.

Al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

18. CONTENUTO DELLA BUSTA A – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

La busta A contiene la domanda di partecipazione e le dichiarazioni integrative, il DGUE, nonché la documentazione a corredo, in relazione alle diverse forme di partecipazione.

Si precisa che:

- **in caso di RTI e Consorzi**, il concorrente dovrà inserire al passo 1 denominato "Forma di partecipazione" il ruolo assunto dalla singola impresa facente parte del RTI/Consorzio (mandante/mandataria/consorziata), le quote percentuali di ripartizione dell'oggetto contrattuale e le attività svolte;

18.1 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

La domanda di partecipazione dovrà essere presentata nel rispetto di quanto stabilito dal D.P.R. 642/1972 in ordine all'assolvimento dell'imposta di bollo.

Il pagamento della suddetta imposta del valore di Euro 16,00 dovrà avvenire mediante l'utilizzo del modello F23, con specifica indicazione:

- dei dati identificativi del concorrente (campo 4: denominazione o ragione sociale, sede sociale, Prov., codice fiscale);
- dei dati identificativi della stazione appaltante (campo 5: Agenzia del Demanio C.F. 06340981007);
- del codice ufficio o ente (campo 6: codice **TQD** dell'ufficio territorialmente competente);
- del codice tributo (campo 11: 456T);
- della descrizione del pagamento (campo 12: "Imposta di bollo – Procedura negoziata Sisma 2016 – D.R. Marche, CIG XXX")

A comprova del pagamento effettuato, il concorrente dovrà allegare nell'apposito campo "comprova imposta di bollo" copia informatica dell'F23.

La domanda di partecipazione, redatta preferibilmente secondo il modello di cui all' **AlI. I** dovrà essere caricata a Sistema ed essere sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante (o da un procuratore) del concorrente.

La domanda di partecipazione è sottoscritta digitalmente:

- nel caso di società o consorzi stabili, dal legale rappresentante;
- nel caso di professionista singolo, dal professionista;

- nel caso di studio associato, da tutti gli associati o dal rappresentante munito di idonei poteri¹⁰;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituito, dal legale rappresentante della mandataria/capofila;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, dal legale rappresentante di ciascuno dei soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;
- nel caso di aggregazioni di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei, in quanto compatibile. In particolare:
 - a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica (cd. rete - soggetto), dal legale rappresentante dell'organo comune;
 - b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica (cd. rete - contratto), dal legale rappresentante dell'organo comune nonché dal legale rappresentante di ciascuno degli operatori economici dell'aggregazione di rete;
 - c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, dal legale rappresentante dell'operatore economico retista che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, dal legale rappresentante di ciascuno degli operatori economici dell'aggregazione di rete.

Il concorrente allega, se del caso,

- a) copia conforme all'originale della procura

Nella domanda di partecipazione il concorrente dovrà:

► **indicare**

- la **forma di partecipazione** alla gara con indicazione degli estremi di identificazione del concorrente (denominazione, indirizzo, P.E.C., CF e partita IVA);

nonché

- (in caso di **consorzi stabili** di cui all'art. 46 co. 1 lett. f che non partecipano in proprio) per quali consorziati il consorzio concorre con la relativa sede legale;
- (in caso di **RT sia costituiti che costituendi** di cui all'art. 48 del D. Lgs. 50/2016) la forma di raggruppamento adottata tra verticale, orizzontale o misto, la denominazione sociale, la forma giuridica, la sede legale della mandataria e delle mandanti nonché **le parti e le quote** del servizio che in caso di aggiudicazione saranno eseguite dai singoli componenti;
- (in caso di **RT costituendi** di cui all'art. 48 del D. Lgs. 50/2016) di impegnarsi in caso di aggiudicazione della gara a **conferire mandato collettivo speciale** con rappresentanza alla mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e delle mandanti;

► **e dichiarare:**

- a) di essere un Organismo di ispezione di tipo A ovvero di tipo C, accreditati UNI CEI EN ISO/IEC 17020 ai sensi del Regolamento (CE) n. 765/2008;
ovvero

¹⁰ Qualora dall'atto di costituzione/Statuto dello **Studio associato/associazione professionale** si evinca che la legale rappresentanza dello Studio associato/associazione professionale è conferita agli associati in modo congiunto, la documentazione di gara deve essere sottoscritta da tutti gli associati. Diversamente, nell'ipotesi di presenza di atto costitutivo e/o statuto in cui formalmente si individui il professionista deputato all'amministrazione ed alla rappresentanza dello studio associato/associazione professionale ovvero si specifichi che la rappresentanza nei confronti di terzi spetta disgiuntamente ad entrambi gli associati (cd. regime di amministrazione disgiuntiva), la documentazione verrà sottoscritta dal singolo associato munito dei relativi poteri.

di essere un soggetto di cui all'art. 46 dotato di un sistema interno di controllo di qualità conforme alla UNI EN ISO 9001 certificato da Organismi accreditati ai sensi del Regolamento (CE) 765 del 2008, specifico per le attività di verifica della progettazione delle opere;

- b) *(nel caso in cui il concorrente partecipi e svolga la prestazione come **singolo professionista**)* in ragione di quanto previsto all'art. 1 del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 263 del 2 dicembre 2016 (GU n. 36 del 13 febbraio 2017) di essere in possesso dei titoli di studio, di tutte le abilitazioni e certificazioni di cui al precedente par.8.1. "*Requisiti di idoneità*", necessarie ai fini dell'espletamento dell'incarico, specificando i titoli di studio ed indicando gli estremi delle relative iscrizioni agli albi di riferimento;
- c) *(nel caso di **concorrente diverso dal professionista singolo**)* in ragione di quanto previsto all'art. 1 del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 263 del 2 dicembre 2016 (GU n. 36 del 13 febbraio 2017), il/i professionista/i deputato/i allo svolgimento del servizio, in possesso dei titoli di studio di cui al precedente 8.1. "*Requisiti di idoneità*", di tutte le abilitazioni e certificazioni necessarie ai fini dell'espletamento dell'incarico e inoltre per ciascun professionista il titolo di studio, indicando, in ogni caso, per tutti i professionisti del gruppo di lavoro gli estremi delle relative iscrizioni agli albi di riferimento e specificando per i laureati in ingegneria oltre alla sezione anche il relativo settore, nonché per ciascun componente del Gruppo di Lavoro la natura del rapporto giuridico/contrattuale intercorrente con l'operatore economico partecipante alla gara **N.B: Nel caso di RTP, le professionalità del gruppo di lavoro, legate da un rapporto giuridico/contrattuale con mandataria o mandante, dovranno comunque essere responsabili delle attività oggetto dell'appalto ascrivibili alle prestazioni principali o secondarie nel rispetto ed in coerenza con la ripartizione delle quote e parti servizio indicata nella domanda di partecipazione;**

nonché:

- d) di accettare il contenuto degli elaborati tecnici messi a disposizione della Stazione appaltante;
- e) di ritenere remunerativa l'offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto conto:
- delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove deve essere svolto il servizio;
 - di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata che possono avere influito o influire sia sulla prestazione del servizio, sia sulla determinazione della propria offerta;
- f) di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione gara;
- g) che l'offerta è valida e vincolante per 180 giorni consecutivi a decorrere dalla scadenza del termine per la presentazione delle offerte;
- h) di autorizzare, qualora un partecipante alla gara eserciti, ai sensi della legge 241/90, il diritto di accesso agli atti, ovvero qualora venga esercitato il diritto di "accesso civico" ai sensi del D.Lgs. 25 maggio 2016, n. 97, l'Agenzia a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla presente procedura

ovvero, in alternativa,

di indicare specificamente in sede di offerta tecnica le parti coperte da segreto tecnico/commerciale. **N.B.:** tale dichiarazione dovrà essere adeguatamente motivata e comprovata ai sensi dell'art. 53 comma 5 lett. a) del codice. L'Agenzia si riserva di valutare la compatibilità dell'istanza di riservatezza con il diritto di accesso agli atti.

18.2 DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO

Il concorrente compila il DGUE (**All. II**) di cui allo schema allegato al D.M. del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 18 luglio 2016, secondo quanto di seguito indicato.

Parte II – Informazioni sull'operatore economico

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

Nella **Parte II, lettera B** – Informazioni sui rappresentanti dell'operatore economico, ai sensi dell'art. 80 comma 3 del D. Lgs. 50/2016, dovranno essere indicati i **dati** (nome, cognome, data di nascita, codice fiscale, luogo di residenza, posizione ricoperta) dei legali rappresentanti e del sottoscrittore, ove diverso.

in caso di ricorso all'avvalimento si richiede la compilazione della sezione C.

Il concorrente indica la denominazione dell'operatore economico ausiliario e i requisiti oggetto di avvalimento.

Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega, nella Busta A:

- 1) DGUE, a firma dell'ausiliaria, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, alla parte IV, in relazione ai requisiti oggetto di avvalimento, e alla parte VI;
- 2) dichiarazione integrativa a firma dell'ausiliaria nei termini di cui al punto 19.3.1;
- 3) l'informativa ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679, di cui al par. 26;
- 4) dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 1 del Codice, sottoscritta dall'ausiliaria, con la quale quest'ultima si obbliga, verso il concorrente e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
- 5) originale o copia autentica del contratto di avvalimento, in virtù del quale l'ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell'appalto. A tal fine il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, ai sensi dell'art. 89 comma 1 del Codice, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria; nel caso di messa a disposizione di titoli di studio e professionali ed esperienze professionali pertinenti, deve essere indicato l'operatore economico che esegue direttamente il servizio per cui tali capacità sono richieste;
- 6) PASSOE comprensivo dell'ausiliaria.

Parte III – Motivi di esclusione

Il concorrente dichiara di non trovarsi nelle condizioni previste dal punto 7 del presente disciplinare (Sez. A-B-C-D).

Parte IV – Criteri di selezione

Il concorrente dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti compilando quanto segue:

- A) la sezione A per dichiarare il possesso del requisito relativo all'idoneità professionale di cui par. **8.1** del presente disciplinare;
- B) la sezione B per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità economico-finanziaria di cui al par. **8.2** del presente disciplinare;
- C) la sezione C per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità professionale e tecnica di cui al par. **8.3** del presente disciplinare.

N.B.:

- avuto riguardo ai requisiti di cui al par. 8.3 lett. f) ed g) l'operatore economico dovrà riportare all'interno del DGUE, nella Parte IV lettera C, punto 1b, uno specifico elenco dei servizi prestati, indicando per ciascuno di essi il **destinatario**, la **descrizione** del servizio, **l'importo dei servizi (i.e. corrispettivo dei servizi)** ovvero **l'importo dei lavori** in base a quanto specificamente richiesto al par. 8.3 lett. f) ed g), la **data** di conferimento dell'incarico nonché la data di ultimazione del servizio. Per ognuno dei due servizi elencati ai fini del par. 8.3 lett. f), nella relativa descrizione, dovrà essere data chiara evidenza della **categoria d'opera** cui appartengono ai sensi del decreto del Ministero della giustizia 17 giugno 2016. Difatti, in merito ai requisiti di cui al par. 8.3 lett. f) ed g), tenuto conto di quanto ivi prescritto, gli operatori devono avere cura di attestare i servizi dando evidenza di quanto richiesto dalla Stazione Appaltante ai fini della partecipazione, avuto riguardo al quale i requisiti sono stati parametrati in parte sull'importo lavori e in parte sull'importo dei servizi da affidare, chiedendo ai concorrenti di attestare esperienze pregresse in parte relative agli importi lavori delle categorie/Id Opere indicate (E15-S03-S04-IA01-IA02-IA04) ed in parte dell'importo delle prestazioni oggetto di affidamento senza ascriverle entro una categoria/Id opere. A tal fine, la Stazione Appaltante ha predisposto un apposito **foglio di lavoro** (cfr. **All. VII** denominato "*Tabella di riepilogo requisiti professionali*"), messo a disposizione dei concorrenti tra la documentazione di gara, da restituire per rendere le dichiarazioni richieste nei documenti di gara in merito al possesso dei requisiti di cui al par. 8.3 nonché, nel caso, potrà essere allegato al proprio DGUE (quale parte integralmente dello stesso), allo scopo di meglio esplicitare i requisiti posseduti rispetto a quanto dichiarato all'interno della Parte IV lettera C, punto 1b;

- ai sensi dell'art. 8 del DM 17-6-2016 **gradi di complessità maggiore qualificano anche per opere di complessità inferiore all'interno della stessa categoria d'opera**. In relazione alla comparazione, ai fini della dimostrazione dei requisiti, tra le attuali classificazioni e quelle della l. 143/1949, si rinvia anche alle Linee guida ANAC n.1 recanti "*Indirizzi generali sull'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria*";

- ai fini della qualificazione nell'ambito della categoria d'opera "Edilizia" e "Strutture" le attività svolte per opere analoghe a quelle oggetto del servizio da affidare (non necessariamente con identica destinazione funzionale) sono da ritenersi idonee a comprovare i requisiti quando il grado di complessità sia almeno pari o superiore a quello dei servizi da affidare, secondo quanto previsto nelle Linee guida ANAC n.1 recanti "*Indirizzi generali sull'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria*", mentre per quanto concerne la categoria "Impianti" ciò è possibile esclusivamente per "ID opere" appartenente alla stessa destinazione funzionale ;

- i servizi di cui al par. 8.3 lett. f) ed g) possono essere acquisiti in occasione di un solo lavoro, posto che le vigenti categorie di lavori pubblici comprendono per singolo lavoro/categoria diversi e plurimi servizi specialistici di progettazione e tecnici, sicché l'espletamento di un lavoro può implicare il possibile espletamento di più servizi tecnici e specialistici;

- lo stesso servizio di cui all'art. 3 comma 1 lett. vvvv) del d.lgs. 50/2016 espletato in occasione di un solo intervento può essere utilizzato per comprovare sia il requisito relativo ad importi lavori sia il requisito relativo a servizi svolti (laddove, in tal caso, il servizio espletato abbia previsto l'utilizzo di metodi e strumenti elettronici), fermo restando che è onere del concorrente in sede di attestazione in seno al DGUE dare evidenza in un caso del relativo importo lavori e nell'altro dell'importo dello specifico servizio;

- i servizi di cui al par. 8.3 lett. f) ed g) sono quelli iniziati, ultimati e approvati nel decennio antecedente la data di pubblicazione del bando ovvero la parte di essi ultimata e approvata nello stesso periodo per il caso di servizi iniziati in epoca precedente. In caso di servizi non totalmente ultimati, si terrà conto della parte di essi terminata nel medesimo periodo di riferimento (i.e. decennio antecedente la data di pubblicazione del bando). Non rileva al riguardo la mancata realizzazione dei lavori ad essa relativi;

- i servizi di cui al par. 8.3 lett.g) nel caso di libero professionista possono essere stati acquisiti mediante le attività dallo stesso svolte nell'esercizio di una professione regolamentata per le quali è richiesta una determinata qualifica, quale socio di una società di ingegneria, a condizione che lo stesso fosse inserito nell'organigramma della società quale soggetto direttamente impiegato nello

svolgimento di funzioni professionali e tecniche e che abbia sottoscritto gli elaborati correlati alle attività svolte;

- sono valutabili anche i servizi svolti per committenti privati documentati attraverso certificati di buona e regolare esecuzione rilasciati dai committenti privati o dichiarati dall'operatore economico che fornisca, su richiesta della stazione appaltante, prova dell'avvenuta esecuzione attraverso gli atti autorizzativi o concessori, ovvero il certificato di collaudo, inerenti il lavoro per il quale è stata svolta la prestazione, ovvero tramite copia del contratto e delle fatture relative alla prestazione medesima.

- la spendibilità come esperienza pregressa dei servizi prestati quale componente di un RTP deve essere limitata **pro quota** rispetto all'importo totale, secondo quanto specificato nelle Linee guida n. 1 nella parte IV punto 2.2.3.3.

Parte VI – Dichiarazioni finali

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

Il DGUE è sottoscritto, mediante **firma digitale**, dai seguenti soggetti:

- nel caso di professionista singolo, dal professionista;
- nel caso di studio associato, da tutti gli associati o dal rappresentante munito di idonei poteri¹¹;
- nel caso di società o consorzi, dal legale rappresentante.

Il DGUE è presentato, oltre che dal concorrente singolo, da ciascuno dei seguenti soggetti

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da ciascuno degli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazione di rete, dall'organo comune, ove presente e da tutti retisti partecipanti;
- nel caso di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre.

In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d'azienda, le dichiarazioni di cui all'art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. l) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all'art. 80 comma 3 del Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l'azienda nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.

18.3 DICHIARAZIONI INTEGRATIVE E DOCUMENTAZIONE A CORREDO

18.3.1 DICHIARAZIONI INTEGRATIVE

Ciascun concorrente dovrà rendere una **dichiarazione integrativa (All. III)**, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R.445/2000, sottoscritta digitalmente dal Legale rappresentante dell'operatore ovvero da un procuratore speciale, (allegando, in tale ipotesi, la copia conforme all'originale della procura), con la quale il concorrente dichiara:

- I. i dati identificativi di tutti i soggetti di cui all'art. 80 comma 3 del codice (*nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, residenza e carica rivestita di ciascun soggetto*) oppure la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi soggetti possono essere ricavati in modo completo ed aggiornato alla data della domanda di partecipazione.

Al riguardo si precisa che rientrano nei soggetti di cui all'art. 80 comma 3 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. in particolare come modificato dalla L. 55/2019):

- a. in caso di società in nome collettivo: soci e direttori tecnici;
- b. in caso di società in accomandita semplice: soci accomandatari e direttori tecnici;

¹¹ Cfr. nota n. 6.

- c. in caso di altro tipo di società o consorzio: membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali, membri degli organi con poteri di direzione (come i dipendenti o i professionisti ai quali siano stati conferiti significativi poteri di direzione e gestione dell'impresa) o di controllo (come il revisore contabile e l'Organismo di vigilanza di cui all'art. 6 del D. lgs. 231/2001), direttore tecnico, socio unico persona fisica e socio di maggioranza in caso di società con numero di soci pari o inferiore a quattro¹²;
 - d. soggetti di cui ai punti precedenti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando, tra i quali rientrano, in caso di cessione di azienda o di ramo d'azienda, di fusione o incorporazione di società, anche i soggetti che hanno rivestito la carica presso la società cedente, fusa o incorporata nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando;
 - e. in caso di studio associato/associazione professionale: associati dello studio associato/associazione professionale
- II. di non trovarsi nelle cause di esclusione di cui all'art. 80 comma 5 lett. b) del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. (in particolare come modificato dalla L. 55/2019);
- III. *(per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'art. 186 bis del RD 16 marzo 1942 n. 267)* ad integrazione di quanto indicato nella parte III, sez. C, lett. d) del DGUE, gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare ed il Tribunale che lo ha rilasciato;

Ovvero

- (per gli operatori economici che abbiano depositato la domanda di concordato preventivo di cui all'art. 161 comma 6 del RD 16 marzo 1942 n. 267)* ad integrazione di quanto dichiarato nella parte III sez. C lett. d) del DGUE, gli estremi del provvedimento con cui è stato autorizzato alla partecipazione alle gare dal Tribunale, allegando la documentazione in tema di avvalimento, secondo quanto previsto dall'art. 110 comma 4¹³ del Codice appalti;
- IV. di non trovarsi nelle cause di esclusione di cui all'art. 80 comma 5 lett. c-bis, f-bis e f-ter del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- V. di non aver dimostrato significative o persistenti carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione per inadempimento ovvero la condanna al risarcimento del danno o altre sanzioni comparabili oppure di essere incorso in eventuali violazioni (art. 80, comma 5, lett. c-ter del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.);
- VI. di non aver commesso grave inadempimento di cui all'art. 80 comma 5 lett. c-quater) del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. (in particolare come modificato dalla L. 55/2019) nei confronti di uno o più subappaltatori, riconosciuto con sentenza passata in giudicato;

¹² Nel caso di società diverse dalle società in nome collettivo e dalle società in accomandita semplice nelle quali siano presenti due soli soci ciascuno in possesso del cinquanta per cento della partecipazione azionaria, dovranno essere indicati i dati di entrambi i soci.

¹³ Alle imprese che hanno depositato la domanda di cui all'articolo 161, anche ai sensi del sesto comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, si applica l'articolo 186-bis del predetto regio decreto. Per la partecipazione alle procedure di affidamento di contratti pubblici tra il momento del deposito della domanda di cui al primo periodo ed il momento del deposito del decreto previsto dall'articolo 163 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 è sempre necessario l'avvalimento dei requisiti di un altro soggetto.

- VII. di rientrare in un soggetto di cui all'art. 26 del D.lgs. 50/2016 ovvero di rientrare in un soggetto di cui all'art. 46, comma 1, del Codice avuto riguardo in tal caso alla sola prestazione secondaria per la quale ne è ammessa la partecipazione;
- VIII. di accettare il Protocollo quadro di legalità di cui al successivo par. 27 (ex art. 1, comma 17 della L. 190/2012);
- IX. di essere iscritto all'Elenco speciale dei professionisti ex art. 34 del D.L. 189/2016 e s.m.i. (e di cui alle Ordinanze del Commissario straordinario n. 12 del 9 gennaio 2017 e n. 33 dell'11 luglio 2017);
- X di non aver superato e di non superare, nemmeno con la presente partecipazione, i limiti per l'affidamento di incarichi in relazione a servizi tecnici di cui all'art. 3 dell'Ordinanza del Commissario straordinario n. 33 dell'11 luglio 2017 **ovvero** di aver ottenuto l'autorizzazione in deroga prevista dalla medesima Ordinanza, che allega alla presente dichiarazione, e di non superare i limiti ivi consentiti;
- XI **(per i professionisti associati):**
dati identificativi e requisiti (*estremi di iscrizione ai relativi albi professionali*) di cui all'art. 1 del D.M. 263/2016 con riferimento a tutti i professionisti associati;
- XIII. **(per le società di ingegneria):**
a) il titolo di studio, la data di abilitazione e gli estremi di iscrizione all'albo del direttore tecnico;
b) l'organigramma aggiornato di cui all'art. 3 del d.m. 263/2016, mediante allegazione dello stesso. **N.B.** In alternativa all'allegazione dell'organigramma sarà possibile attestare che i medesimi dati sono riscontrabili dal casellario delle società di ingegneria e professionali dell'ANAC;
- XIV. **(per le società di professionisti):**
a) gli estremi di iscrizione ai relativi albi professionali dei soci;
b) l'organigramma aggiornato di cui all'art. 2 del d.m. 263/2016, mediante allegazione dello stesso. **N.B.** in alternativa all'allegazione dell'organigramma sarà possibile attestare che i medesimi dati sono riscontrabili dal casellario delle società di ingegneria e professionali dell'ANAC;

N.B. La dichiarazione in questione dovrà essere resa da tutti i soggetti per i quali è prescritto l'obbligo di presentazione del DGUE.

18.3.2 DOCUMENTAZIONE A CORREDO

Il concorrente allega:

- (*in caso di sottoscrizione del procuratore*) copia conforme all'originale della procura;
- attestazione di avvenuto pagamento dell'**imposta di bollo** secondo le indicazioni di cui all'allegato modello F23;
- **Patto di integrità**, di cui all'art. 1 comma 17 della L. 190/2012, debitamente sottoscritto digitalmente e compilato nella parte relativa alla sussistenza di eventuali rapporti di parentela o affinità con i dipendenti dell'Agenzia, reso in conformità al modello allegato (**AII. IV**);
- **PASSOE**, di cui all'art. 2, comma 3 lett. b) della delibera ANAC n. 157/2016, relativo al concorrente;
- eventuale **autorizzazione del Commissario Straordinario** a superare i limiti di incarichi professionali di cui all'art. 3 dell'ordinanza commissariale n. 33 dell'11 luglio 2017;

- **Informativa ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679**, da restituire debitamente sottoscritta dal concorrente, conformemente a quanto prescritto al paragrafo 25 del presente Disciplinare in materia di "*Trattamento dei dati personali*" (**All. V**). L'allegato in questione dovrà essere presentato da tutti i soggetti per i quali è prescritto l'obbligo di presentazione del DGUE;
- **Tabella di riepilogo** dei requisiti economico finanziari e tecnici organizzativi sottoscritto digitalmente e compilato in conformità al modello allegato (**All. VII**);

Nel caso studi associati:

- **statuto dell'associazione professionale** e, ove non indicato il rappresentante, l'atto di nomina di quest'ultimo con i relativi poteri.

18.3.3 DOCUMENTAZIONE E DICHIARAZIONI ULTERIORI PER I SOGGETTI ASSOCIATI

Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo sono sottoscritte secondo le modalità di cui al punto 0.

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti:

- copia autentica del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti:

- atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE, in copia autentica, con indicazione del soggetto designato quale capofila.

Per le aggregazioni di rete:

I. rete dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto):

- copia autentica o copia conforme del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
- dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'organo comune, che indichi per quali operatori economici la rete concorre;
- dichiarazione che indichi le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizi indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati.

II. rete dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto):

- copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005;
- dichiarazione che indichi le parti del servizio ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati.

III. rete dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione (in tali casi partecipa nelle forme del raggruppamento costituito o costituendo):

- a) in caso di raggruppamento temporaneo costituito:** copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato

digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005 con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio, ovvero della percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati;

b) in caso di raggruppamento temporaneo costituendo: copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:

- a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
- l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
- le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Nei casi di cui ai punti a) e b), qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato dovrà avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005.

Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con scrittura privata.

19. CONTENUTO DELLA BUSTA B – OFFERTA ECONOMICA

Il concorrente dovrà, **a pena di esclusione**, inviare e fare pervenire all'Amministrazione attraverso il Sistema, un'**Offerta economica** secondo la procedura e le modalità che seguono:

- inserimento nell'apposita sezione del Sistema dei valori richiesti con modalità solo in cifre; tali valori verranno riportati su una dichiarazione d'offerta generata dal Sistema in formato .pdf "Offerta economica", che il concorrente dovrà inviare e fare pervenire all'Amministrazione attraverso il Sistema dopo averla: *i)* scaricata e salvata sul proprio PC; *ii)* sottoscritta digitalmente.

L'"Offerta economica" contiene, **a pena di esclusione**, i seguenti elementi:

1. **ribasso percentuale unico** dell'importo posto a base di gara. L'offerta economica è sottoscritta con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di cui al paragrafo 19.1.

20. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'appalto è aggiudicato in base al criterio dell'offerta del minor prezzo, ai sensi dell'art.2, c.2 – bis, del D.L. 17 ottobre 2016 n.189 e s.m.i. (modificato dalla L. n.156/2019 di conversione del D.L. n.123/2019) ovvero dal massimo ribasso percentuale rispetto all'importo posto a base di gara, al netto degli oneri per la sicurezza.

Il ribasso percentuale deve essere esclusivamente espresso fino alla terza cifra decimale. Qualora il ribasso contenga altre cifre oltre la millesimale richiesta, le stesse non saranno considerate ai fini della procedura di affidamento.

L'appalto verrà aggiudicato anche in presenza di una sola offerta formalmente valida, purché ritenuta conveniente e congrua da parte dell'Amministrazione.

21. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA: APERTURA E VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

La prima seduta avrà luogo il giorno (28/09/2020), alle ore 10:00 presso la sede della Direzione Regionale Marche, sita in Via Fermo n.1 in Ancona.

Le successive sedute pubbliche si svolgeranno in data e orari che saranno comunicati ai concorrenti attraverso "Area comunicazioni" ovvero mediante avviso pubblicato sul sito istituzionale dell'Agenzia nell'apposita pagina dedicata alla presente procedura.

Nel corso della seduta pubblica, il Rup procederà, operando attraverso il Sistema, allo svolgimento delle seguenti attività:

- a) la verifica della ricezione delle offerte tempestivamente presentate. La tempestività della ricezione delle offerte e che le stesse offerte siano composte di *Documentazione amministrativa* e *Offerta economica*, (salva, in ogni caso, la verifica del contenuto di ciascun documento presentato) è riscontrata dalla presenza a Sistema delle offerte medesime in quanto le eventuali offerte intempestive ed incomplete (ovvero, manchevoli di una o più parti necessarie ed obbligatorie) non sono accettate dal Sistema medesimo e dunque nessuna offerta è presente a Sistema;
- b) successivamente il Rup procederà, attraverso il Sistema, all'apertura delle offerte presentate e, quindi, ad accedere all'area contenente la "*Documentazione amministrativa*" di ciascuna singola offerta presentata, mentre le *Offerte economiche* resteranno segrete, chiuse/bloccate a Sistema e, quindi, il relativo contenuto non sarà visibile né alla Stazione Appaltante né alla Consip S.p.A., né ai concorrenti, né a terzi; pertanto, il Sistema consentirà l'accesso alla *Documentazione amministrativa* ed il Rup procederà alla verifica della presenza dei documenti richiesti ed ivi contenuti;
- c) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
- d) attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente punto 17;
- e) redigere apposito verbale relativo alle attività svolte.

Si precisa che alla prima seduta pubblica (ed alle successive sedute pubbliche di apertura delle offerte tecniche ed economiche) **potrà assistere ogni concorrente collegandosi da remoto al Sistema tramite propria infrastruttura informatica.**

Ove fossero riscontrate carenze di qualsiasi elemento formale della documentazione amministrativa, queste verranno sanate attraverso la procedura del soccorso istruttorio ai sensi dell'art. 83, comma 9, del D.Lgs. 50/2016 (cfr. §14 del presente disciplinare). In tal caso, la Stazione Appaltante assegnerà al concorrente **sette giorni**, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara. Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.

Delle intervenute ammissioni ed esclusioni all'esito della verifica della documentazione attestante l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80, nonché la sussistenza dei requisiti economico-finanziari e tecnico-professionali, verrà data comunicazione tramite il Sistema ai sensi dell'art. 76, comma 2-bis, del D.Lgs. 50/2016.

22. APERTURA E VERIFICA DELLE OFFERTE ECONOMICHE

Una volta effettuato il controllo della documentazione amministrativa, il Rup procede alla fase di apertura dell'offerta economica, con accesso alla Piattaforma Telematica.

In particolare il Rup procede, tramite piattaforma:

- all'apertura delle offerte economiche, verificandone la regolarità formale;
- all'eventuale esclusione delle offerte economiche irregolari;
- (se del caso) alla determinazione della soglia di anomalia, secondo le modalità di seguito precisate;
- all'individuazione della graduatoria.

Quindi, nel caso di numero di offerte valide superiore o pari a dieci, il RUP, ai sensi dell'art. 97 comma 8, selezionerà la migliore offerta applicando la procedura di esclusione automatica delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dei commi 2, 2-bis e 2-ter.

23. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE

Il RUP procederà all'esclusione automatica delle offerte che presentano un ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi del comma 2-bis dell'art. 97 del Codice nei casi previsti dalle vigenti disposizioni in materia.

Come disposto dall'art. 97, comma 3-bis, del Codice, **in presenza di un numero di offerte ammesse inferiore a cinque**, non si procederà alla determinazione della soglia di anomalia, ma resta ferma la facoltà di cui all'art. 97, comma 6, ultimo periodo, dello stesso Codice, di sottoporre a verifica, secondo le medesime modalità di cui al citato paragrafo 23, le offerte che, in base a specifici elementi, appaiano al RUP anormalmente basse.

Al ricorrere dei presupposti di cui all'art. 97, comma 1, del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, il RUP valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse.

Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala. È facoltà della stazione appaltante procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse.

Il RUP richiede per iscritto al concorrente la presentazione delle spiegazioni, se del caso indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.

A tal fine, assegna un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Il RUP esclude, ai sensi degli articoli 59, comma 3 lett. c) e 97, commi 5 e 6 del Codice, le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili e procede ai sensi del seguente articolo 24.

24. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

All'esito delle operazioni di cui sopra, il RUP formulerà la proposta di aggiudicazione in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta, chiudendo le operazioni di gara.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la stazione appaltante si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione ai sensi dell'art. 95, comma 12 del Codice.

Si precisa inoltre che la Stazione Appaltante potrà procedere all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida.

Prima dell'aggiudicazione, la stazione appaltante procede a:

- a) richiedere, ai sensi dell'art. 85 comma 5 del Codice, al concorrente cui ha deciso di aggiudicare l'appalto i documenti di cui all'art. 86, ai fini della prova dell'assenza dei motivi di esclusione di

cui all'art. 80 (ad eccezione, con riferimento ai subappaltatori, del comma 4) e del rispetto dei criteri di selezione di cui all'art. 83 del medesimo Codice. L'acquisizione dei suddetti documenti avverrà attraverso l'utilizzo del sistema AVCpass;

b) richiedere - laddove non sia stata effettuata la verifica di congruità dell'offerta – i documenti necessari alla verifica di cui all'articolo 97, comma 5, lett. d) del Codice;

La stazione appaltante, previa verifica della proposta di aggiudicazione, ai sensi degli artt. 32, comma 5 e 33, comma 1 del Codice, aggiudica l'appalto. In applicazione dell'Accordo di Alta Sorveglianza richiamato in premessa, si precisa che la proposta del provvedimento di aggiudicazione è sottoposta a parere preventivo da parte dell'ANAC.

L'aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell'art. 32, comma 7 del Codice, all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti di cui alla precedente lett. a).

In caso di esito negativo delle verifiche, ovvero di mancata comprova dei requisiti, la stazione appaltante procederà alla revoca dell'aggiudicazione e alla segnalazione all'ANAC. La stazione appaltante procederà, con le modalità sopra indicate, nei confronti del secondo graduato. Nell'ipotesi in cui l'appalto non possa essere aggiudicato neppure a quest'ultimo, la stazione appaltante procederà, con le medesime modalità sopra citate, scorrendo la graduatoria.

La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle verifiche previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia (d.lgs. 159/2011 c.d. Codice antimafia). Qualora la stazione appaltante proceda ai sensi degli articoli 88 comma 4-bis, e 92 comma 3 del d.lgs. 159/2011, recederà dal contratto laddove si verificano le circostanze di cui agli articoli 88, commi 4-bis e 4-ter e 92 commi 3 e 4 del citato decreto.

La stipula ha luogo, ai sensi dell'art. 32, comma 8 del Codice, entro 60 giorni dall'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione, salvo il differimento espressamente concordato con l'aggiudicatario.

Il contratto verrà stipulato nelle forme previste dall'art. 32, comma 14, del D. lgs. 50/2016.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'art. 103 del Codice.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario trasmette alla stazione appaltante copia autentica ai sensi dell'art. 18 del d.p.r. 445/2000 della polizza di responsabilità civile professionale prevista dall'art. 24, comma 4 del Codice, per una copertura minima pari almeno al doppio dell'importo del contratto d'appalto. In alternativa, l'aggiudicatario trasmette copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall'art. 22, commi 1 e 2, del d.lgs. 82/2005. In tali ultimi casi la conformità del documento all'originale dovrà essere attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale (art. 22, comma 1, del d.lgs. 82/2005) ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (art. 22, comma 2 del d.lgs. 82/2005).

Ogni successiva variazione alla citata polizza deve essere comunicata alla stazione appaltante ai sensi dell'art. 5 del d.p.r. 7 agosto 2012 n. 137.

La polizza si estende anche alla copertura dei danni causati da collaboratori, dipendenti e praticanti. La polizza delle associazioni di professionisti prevede espressamente la copertura assicurativa anche degli associati e dei consulenti.

Qualora l'aggiudicatario sia una società, trasmette la polizza di assicurazione di cui all'art. 1, comma 148 della l. 4 agosto 2017 n. 124.

La polizza, oltre ai rischi di cui all'art. 106, commi 9 e 10 del Codice, copre anche i rischi derivanti da errori od omissioni nell'espletamento del servizio che possano determinare a carico della stazione appaltante nuove spese e/o maggiori costi.

Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 13 agosto 2010, n. 136.

Ai sensi dell'art. 105, comma 2, del Codice l'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.

Nei casi di cui all'art. 110, comma 1, del Codice, la stazione appaltante interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento del servizio.

Sono a carico dell'aggiudicatario anche tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

25. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro di esecuzione del contratto. Resta espressamente esclusa la compromissione in arbitri.

26. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati personali forniti dalle imprese partecipanti saranno trattati, anche in maniera automatizzata e nel rispetto della normativa in vigore, esclusivamente per le finalità di esperimento della gara, nonché, limitatamente al solo aggiudicatario, per la successiva stipulazione e gestione del contratto. In particolare, il trattamento dei dati personali si propone la finalità di consentire l'accertamento dell'idoneità dei concorrenti in relazione alla gara di cui trattasi. Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria, nel senso che il concorrente, se intende partecipare alla gara, deve renderli a pena di esclusione. I dati possono essere comunicati, in applicazione delle vigenti disposizioni normative, ai competenti uffici pubblici, nonché agli altri concorrenti che esercitino il diritto di accesso ai documenti di gara. I diritti spettanti all'interessato sono quelli di cui al Capo III e VIII del GDPR (Regolamento Europeo sulla Privacy 679/2016/UE). L'interessato ha diritto alla rettifica e all'integrazione dei dati personali, alla cancellazione, alla limitazione del trattamento, nei casi previsti dalla normativa.

I dati saranno conservati per il tempo strettamente necessario al raggiungimento delle finalità per le quali sono stati conferiti e successivamente per l'adempimento degli obblighi di legge connessi e conseguenti alla presente procedura.

Titolare del trattamento dei dati è l'Agenzia del Demanio - DPO è l'Avv. Ivan Frioni sempre contattabile all'indirizzo email demanio.dpo@agenziademanio.it.

Si allega al riguardo l'Informativa ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679, da restituire debitamente sottoscritta dal concorrente all'interno della Busta A (Allegato **Informativa trattamento dati personali – AII.V**).

27. PROTOCOLLO DI LEGALITA'

L'operatore economico affidatario, con la partecipazione alla procedura di gara, assume l'obbligo di osservare e far osservare ai propri subcontraenti e fornitori facenti parte della "filiera delle imprese" le clausole del Protocollo quadro di legalità, sottoscritto in data 26 luglio 2017 tra la Struttura di

Missione (ex art. 30 Legge n. 229/2016), il Commissario Straordinario del Governo e la Centrale Unica di Committenza (Invitalia S.p.A.), i cui contenuti sono qui di seguito riprodotti.

- Obbligo del rispetto di tutte le parti del Protocollo, fino al completamento e approvazione del servizio prestato, in quanto compatibili con il presente affidamento.
- Obbligo di fornire alla Stazione appaltante i dati relativi ai subcontraenti interessati, a qualunque titolo, all'esecuzione del contratto (art. 1 comma 3).
- Accettazione esplicita della possibilità di applicazione di sanzioni pecuniarie ai sensi del Protocollo, nonché della revoca degli affidamenti o della risoluzione del contratto o subcontratto, nei casi di mancata o incompleta comunicazione dei dati o delle modifiche a qualsiasi titolo intervenute presso l'operatore affidatario, nonché la risoluzione automatica del contratto o la revoca dell'affidamento nei casi espressamente indicati negli artt. 5 e 6 del Protocollo (art. 1 comma 3).
- Obbligo di fornire tutti i dati dei contratti e subcontratti conclusi dall'affidatario, dai subcontraenti e/o da terzi, autorizzati/approvati dalla Stazione appaltante per qualunque importo; gli stessi dovranno essere comunicati prima di procedere alla stipula dei contratti ovvero alla richiesta di autorizzazione dei subappalti e dei subcontratti (art. 1 comma 4 e 6).
- Impegno ad inserire nei propri contratti - e a far inserire in tutti i subcontratti - apposita clausola con la quale ciascun soggetto assume l'obbligo di fornire alla Stazione appaltante i dati relativi agli operatori economici interessati all'esecuzione delle prestazioni e in cui si prevede la risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 1456 c.c. o la revoca dell'autorizzazione al subcontratto per le violazioni previste dall'art. 8, paragrafo 1.3 del Protocollo.
- Obbligo di comunicazione dei dati anche in ordine agli assetti societari e gestionali della filiera delle imprese e operatori e alle variazioni di detti assetti, per tutta la durata dell'affidamento. La trasmissione dei dati relativi all'intervenuta modificazione dell'assetto proprietario o gestionale deve essere eseguita, dai legali rappresentanti degli organismi societari degli enti interessati, nei confronti del Commissario Straordinario e la Struttura che ha disposto l'iscrizione in Anagrafe, entro il termine previsto dall'art. 86 del D.Lgs. n. 159 del 2011 (art. 2 comma 4 e 5).
- Obbligo di iscrizione nell'anagrafe/elenco antimafia previsti per l'esecuzione del presente affidamento (art. 3 comma 1).
- Inserimento in tutti i contratti e subcontratti di una clausola risolutiva espressa nella quale è stabilita l'immediata e automatica risoluzione del vincolo contrattuale, allorché le verifiche antimafia effettuate successivamente alla loro stipula abbiano dato come esito la cancellazione dall'anagrafe/elenco suddetti (art. 3 comma 2).
- Rispetto senza ritardo di ogni adempimento necessario a rendere operativa la predetta clausola e/o comunque a revocare l'autorizzazione e comunicare senza ritardo alla Struttura l'applicazione della clausola risolutiva espressa e la conseguente estromissione dell'operatore a cui le informazioni si riferiscono. L'informazione è data anche alla stessa Stazione appaltante (art. 3 comma 2).
- Qualora, successivamente alla sottoscrizione degli indicati contratti o subcontratti, siano disposte, anche soltanto per effetto di variazioni societarie dei soggetti coinvolti a qualsiasi titolo nell'esecuzione della prestazione, ulteriori verifiche antimafia e queste abbiano dato come esito la cancellazione dall'anagrafe/elenco, i relativi contratti o subcontratti saranno immediatamente ed automaticamente risolti mediante attivazione della clausola risolutiva espressa di cui agli articoli 5 e 6 del Protocollo (art. 3 comma 2).
- Impegno, anche in caso di stipula di subcontratto, a dare comunicazione tempestiva all'Autorità Giudiziaria di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei propri confronti, degli organi sociali o dei dirigenti dell'ente. Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini della esecuzione del contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla

risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell'articolo 1456 c. c., ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'articolo 317 c. p. (art. 5 comma 1 lett. a).

- Impegno, in caso di stipula di subcontratto, ad avvalersi della clausola risolutiva espressa, di cui all'articolo 1456 c. c., ogni qualvolta nei confronti del soggetto avente causa o dei componenti la compagine sociale o dei dirigenti, con funzioni specifiche relative all'affidamento, alla stipula e all'esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto di cui all'articolo 321 c. p. in relazione agli articoli 318, 319, 319-bis e 320 c. p., nonché per i delitti di cui agli articoli 319-quater, comma 2, 322, 322-bis, comma 2, 346-bis, comma 2, 353 e 353-bis c. p. (art. 5 comma 1 lett. b).
- Impegno a denunciare all'Autorità Giudiziaria o agli organi di Polizia Giudiziaria ogni tentativo di estorsione, ogni illecita richiesta di denaro, di prestazioni o di altra utilità (quali pressioni per assumere personale o affidare lavorazioni, forniture o servizi), ogni atto intimidatorio ed ogni altra forma di condizionamento criminale che si manifesti nei confronti dell'affidatario, dei componenti della compagine sociale, dei dipendenti o dei loro familiari, sia nella fase dell'aggiudicazione che in quella dell'esecuzione (art. 6 comma 1 lett. a).
- Obbligo di assumere a proprio carico gli oneri derivanti dal rispetto degli accordi/protocolli promossi e stipulati in materia di sicurezza nonché di repressione della criminalità (art. 6 comma 2 lett. a).
- Obbligo di far rispettare il Protocollo dai propri subcontraenti, tramite l'inserimento di clausole contrattuali di contenuto analogo a quelle di cui all'art. 6 comma 1 del Protocollo (art. 6 comma 2 lett. b), e di allegare il Protocollo al subcontratto, prevedendo contestualmente l'obbligo in capo al subcontraente di inserire analoga disciplina nei contratti da quest'ultimo stipulati con la propria controparte (art. 6 comma 2 lett. b).
- Obbligo di inserire nei subcontratti stipulati con i propri subcontraenti una clausola che subordini sospensivamente l'accettazione e, quindi, l'efficacia della cessione dei crediti effettuata nei confronti di soggetti diversi da quelli indicati nell'articolo 106, comma 13, del decreto legislativo n. 50 del 2016 alla preventiva acquisizione, da parte della Stazione appaltante, delle informazioni antimafia di cui all'art. 91 del decreto legislativo n. 159 del 2011 a carico del cessionario, valida anche per tutti quei soggetti, a qualsiasi titolo coinvolti nell'esecuzione delle opere, che stipuleranno una cessione dei crediti (art. 6 comma 2 lett. c).
- Obbligo di ricorrere al distacco della manodopera - ivi compresi i lavoratori distaccati da imprese comunitarie che operano ai sensi del decreto legislativo n. 136 del 2016, concernente l'attuazione della direttiva 2014/67/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, concernente l'applicazione della direttiva 96/71/CE relativa al distacco dei lavoratori nell'ambito di una prestazione di servizi e recante modifica del regolamento (UE) n. 1024/2012 relativo alla cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato interno - così come disciplinato dall'articolo 30 del decreto-legislativo n. 276 del 2003, solo previa autorizzazione della Stazione appaltante all'ingresso in cantiere dei lavoratori distaccati; l'autorizzazione è subordinata alla preventiva registrazione nell'Anagrafe dell'impresa distaccante; analoga disciplina deve essere prevista per tutti quei soggetti, a qualsiasi titolo coinvolti nell'esecuzione delle opere, che si avvarranno della facoltà di distacco della manodopera (art. 6 comma 2 lett. d).
- Impegno a mettere a disposizione dell'ente aggiudicatario i dati relativi alla forza lavoro presente in cantiere, specificando, per ciascuna unità, la qualifica professionale (art. 7 comma 2 lett. a).

- Impegno a mettere a disposizione della Struttura, nell'ambito delle sue attività di monitoraggio dei flussi di manodopera locale, i dati relativi anche al periodo complessivo di occupazione, specificando, altresì, in caso di nuove assunzioni di manodopera, le modalità di reclutamento e le tipologie professionali necessarie ad integrare il quadro delle esigenze (art. 7 comma 2 lett. b).
- Impegno a mettere a disposizione della Struttura, nell'ambito delle sue attività di monitoraggio dei flussi di manodopera locale, le informazioni relative al percorso formativo seguito dal lavoratore; le informazioni di cui al presente punto vengono fornite dall'operatore economico tramite presentazione di autocertificazione prodotta dal lavoratore in conformità all'articolo 46 del D.P.R. n. 445 del 2000 (art. 7 comma 2 lett. c).

Accettazione espressa del fatto che l'inosservanza di tutti gli obblighi previsti nel Protocollo e applicabili potranno essere sanzionati ai sensi dell'art. 8 del Protocollo medesimo.

28. REGOLE DI CONDOTTA PER L'UTILIZZAZIONE DEL SISTEMA

I concorrenti e, comunque, tutti gli utenti del Sistema sono tenuti ad utilizzare il Sistema stesso secondo buona fede ed esclusivamente per le finalità consentite e sopra specificate, e sono altresì responsabili per le violazioni delle disposizioni di legge e regolamentari, in materia di acquisti di beni e servizi della Pubblica Amministrazione e per qualunque genere di illecito amministrativo, civile o penale.

I concorrenti e, comunque, tutti gli utenti del Sistema si obbligano a porre in essere tutte le condotte necessarie ad evitare che attraverso il Sistema si attuino turbative nel corretto svolgimento delle procedure di gara con particolare riferimento a condotte quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo: la turbativa d'asta, le offerte fantasma, gli accordi di cartello.

In caso di inosservanza di quanto sopra, l'Amministrazione segnalerà il fatto all'autorità giudiziaria, all'Autorità Nazionale Anticorruzione, all'Osservatorio sui contratti pubblici di lavori, forniture e servizi per gli opportuni provvedimenti di competenza.

Salvo il caso di dolo o colpa grave, Consip S.p.A. e il Gestore del Sistema non saranno in alcun caso ritenuti responsabili per qualunque genere di danno, diretto o indiretto, per lucro cessante o danno emergente, che dovessero subire gli utenti del Sistema, e, comunque, i concorrenti e le Amministrazioni o terzi a causa o comunque in connessione con l'accesso, l'utilizzo, il mancato utilizzo, il funzionamento o il mancato funzionamento del Sistema e dei servizi dallo stesso offerti.

Tutti i contenuti del sito www.acquistinretepa.it e, in generale, i servizi relativi al Sistema, forniti dal MEF, dalla Consip S.p.A. e dal Gestore del Sistema sono resi disponibili e prestati così come risultano dal suddetto sito e dal Sistema.

Il MEF, la Consip S.p.A. ed il Gestore del Sistema non garantiscono la rispondenza del contenuto del sito www.acquistinretepa.it ed in generale di tutti i servizi offerti dal Sistema alle esigenze, necessità o aspettative, espresse o implicite, degli altri utenti del Sistema.

La Consip S.p.A. ed il Gestore del Sistema, non assumono alcuna responsabilità nei confronti delle Amministrazioni per qualsiasi inadempimento dei Fornitori e per qualunque danno di qualsiasi natura da essi provocato.

Con la Registrazione e la presentazione dell'offerta, i concorrenti manlevano e tengono indenne il MEF, la Consip S.p.A., l'Amministrazione ed il Gestore del Sistema, risarcendo qualunque pregiudizio, danno, costo e onere di qualsiasi natura, ivi comprese le eventuali spese legali, che dovessero essere sofferte da questi ultimi e/o da terzi, a causa di violazioni delle regole contenute nel presente Disciplinare di gara, dei relativi allegati, di un utilizzo scorretto od improprio del Sistema o dalla violazione della normativa vigente.

A fronte di violazioni di cui sopra, di disposizioni di legge o regolamentari e di irregolarità nell'utilizzo del Sistema da parte dei concorrenti, oltre a quanto previsto nelle altre parti del

Disciplinare di gara

presente Disciplinare di gara, il MEF, la Consip S.p.A., l'Amministrazione ed il Gestore del Sistema, ciascuno per quanto di rispettiva competenza, si riservano il diritto di agire per il risarcimento dei danni, diretti e indiretti, patrimoniali e di immagine, eventualmente subiti.

Il Direttore Regionale
Giuseppe Tancredi